SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 132° — Numero 264**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 11 novembre 1991** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 72

LEGGE 29 ottobre 1991, n. 358.

Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze.

91G0373

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1991, n. 359.

Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 30, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 135, recante approvazione del regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Ritenuto necessario aggiornare le disposizioni del predetto regolamento;

Acquisito il parere del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, espresso nella seduta del 12 febbraio 1991;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 22 aprile 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1991;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento

che stabilisce i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Generalità

1. L'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza ed al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è adeguato e proporzionato alle esigenze della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della prevenzione e della repressione dei reati e degli altri compiti istituzionali.

Art. 2.

Tipi di armamento

1. L'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza ed al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è individuale o di reparto.

2. L'armamento di reparto si distingue in ordinario o speciale.

Art. 3.

Armamento individuale - Definizione

1. L'armamento individuale è costituito dalle armi assegnate nominativamente al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, appartenente agli specifici ruoli il cui ordinamento è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ed a quello appartenente ai ruoli ad esaurimento del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, nonché al personale, appartenente ai ruoli dei sanitari della Polizia di Stato ed a quelli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica, al quale siano attribuite, in virtù dei rispettivi ordinamenti, le qualità di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, ovvero di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

2. L'armamento individuale consta di una pistola, corrispondente alle caratteristiche di cui all'art. 10 specificamente individuata per tipo e modello con decreto del Capo della Polizia. Essa è assegnata al personale di cui al comma 1 in dotazione personale per tutta la durata del rapporto di servizio.

Art. 4.

Armamento di reparto - Definizione

1. Costituiscono armamento di reparto le armi in carico agli uffici o reparti e istituti d'istruzione. Tali armi sono distribuite al personale di cui all'art. 3, comandato in operazioni di servizio, secondo le esigenze o ai fini dell'addestramento e delle esercitazioni.

Art. 5.

Assegnazione e consegna delle armi

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale assegna agli istituti di istruzione e, direttamente o tramite i centri territoriali di supporto, agli uffici e reparti della Polizia di Stato:

a) l'armamento individuale occorrente, per la successiva assegnazione al personale di cui all'art. 3;

b) l'armamento di reparto occorrente in considerazione delle caratteristiche dei servizi, del personale da impiegare e degli obiettivi da conseguire, sentite, ove occorra, le Direzioni centrali competenti.

2. Con l'ordine di servizio di cui all'art. 42 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, il dirigente dell'ufficio, il comandante del reparto o il direttore dell'istituto di istruzione determina l'armamento di reparto che deve essere consegnato al personale comandato in operazioni di servizio oppure ai fini delle esercitazioni e dell'addestramento e provvede per la consegna.

3. La consegna dell'armamento al personale della Polizia di Stato diverso da quello indicato dall'art. 3 può essere disposta solo per motivi di addestramento o per motivi di assoluta necessità, allorché detto personale è impiegato in operazioni di polizia o soccorso pubblico. In quest'ultimo caso, si osservano le disposizioni dell'art. 9, comma 2.

Art. 6.
Doveri dell'assegnatario

1. L'assegnatario deve:

a) custodire diligentemente l'arma e curarne responsabilmente ed in modo costante la manutenzione;

b) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;

c) mantenere l'addestramento ricevuto, curando attivamente l'esercizio delle tecniche apprese e partecipando alle esercitazioni di tiro a tale scopo organizzate dall'Amministrazione.

2. L'armamento individuale deve essere immediatamente versato all'ufficio o al reparto di appartenenza all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di impiego, nonché in ogni altro caso in cui l'Amministrazione lo disponga con provvedimento motivato.

3. L'armamento di reparto deve essere immediatamente riconsegnato all'armeria dell'ufficio, reparto o istituto di appartenenza al termine del servizio o a cessate esigenze del servizio.

Art. 7.
Gestione e custodia dell'armamento

1. L'armamento, ad esclusione di quello assegnato in dotazione individuale, è gestito dall'ufficio consegnatario di livello provinciale che ne cura la custodia in un'armeria di reparto o in una o più armerie sussidiarie, in relazione alle esigenze operative.

2. Analogamente devono provvedere gli istituti di istruzione ed i reparti mobili.

3. Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi, con porte e vani luce blindati o dotati di inferriate e grate; devono altresì disporre di idonee serrature e di congegni d'allarme.

4. Presso gli altri uffici o comandi della Polizia di Stato il quantitativo di armi di reparto strettamente indispensabili all'espletamento dei compiti giornalieri deve essere custodito in strutture metalliche tecnicamente idonee e ambienti adeguati.

Art. 8.
Armamento ordinario di reparto

1. L'armamento ordinario di reparto è costituito dalle armi per l'uso delle quali è impartito l'addestramento obbligatorio di base a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.

2. Esse sono lo sfollagente, gli artifici, nonché il fucile ad anima liscia, il fucile o carabina ad anima rigata, la pistola mitragliatrice, il fucile mitragliatore ed i dispositivi di lancio corrispondenti alle caratteristiche di cui agli articoli da 11 a 18, specificamente individuate per tipo e modello con decreto del Capo della Polizia.

Art. 9.
Armamento speciale di reparto

1. L'armamento speciale di reparto è costituito dalle armi individuali o collettive il cui uso, al di fuori dell'addestramento, è consentito al personale che abbia conseguito un'attestazione specifica di abilità.

2. In situazioni di grave necessità ed urgenza il questore, ovvero il funzionario presente con qualifica più elevata, può disporre l'impiego delle predette armi anche da parte di personale non munito dell'apposita abilitazione che dia adeguata garanzia nell'uso delle medesime.

3. L'armamento speciale di reparto è costituito dalle armi di cui all'art. 8 di tipo o modello diverso da quello in dotazione ordinaria di reparto, ovvero munite degli accessori di cui all'art. 27, e dalle armi portatili, dalle armi collettive, dalle bombe, dal munizionamento autopropulso, dai dispositivi di lancio e dagli esplosivi corrispondenti alle caratteristiche di cui agli articoli da 19 a 26.

4. Con decreto del Capo della Polizia sono specificamente individuati tipo e modello delle armi in dotazione speciale di reparto e delle altre dotazioni di cui agli articoli da 26 a 31.

Capo II

CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO IN DOTAZIONE INDIVIDUALE

Art. 10.
Pistola semiautomatica

1. La pistola semiautomatica in dotazione individuale deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 9 mm NATO;
chiusura: stabile;
ripetizione: semiautomatica;
alimentazione: serbatoio mobile;
capacità caricatore: non inferiore a 8 cartucce;
azione: singola ovvero singola e doppia;
sicura o sicure: ordinaria, prima monta del cane automatica mediante blocco del percussore;

tacca di mira: fissa;
lunghezza canna: da 100 a 140 mm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 1,3 kg.

Capo III

CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO DI REPARTO

Art. 11.
Sfollagente

1. Lo sfollagente in dotazione ordinaria di reparto deve essere in gomma o materiale sintetico, cilindrico, internamente cavo, con impugnatura scanalata, anello in lamierino con doppia campanella, moschettone e cinturino di cuoio fissato all'attacco o alla base dell'impugnatura, diametro di cm 3 e lunghezza compresa tra cm 40 e cm 60.

Art. 12.
Artifici

1. Gli artifici illuminanti e da segnalazione sono costituiti da un involucro contenente una miscela in grado di emettere luci o segnali bianchi o colorati e sono impiegabili con apposito dispositivo di lancio o con arma lunga.

2. Gli artifici sfollagente si distinguono in artifici per lancio a mano e artifici per lancio con idoneo dispositivo o con arma lunga. Entrambi sono costituiti da un involucro contenente una miscela di CS o agenti similari, ad effetto neutralizzante reversibile.

Art. 13.
Fucile ad anima liscia

1. Il fucile ad anima liscia in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: non inferiore a 12;
caricamento: singolo o multiplo;
ripetizione: manuale o semiautomatica;
alimentazione: serbatoio mobile o fisso;
capacità: non inferiore a 4 cartucce;
sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura;
mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione;
lunghezza canna: non inferiore a 35 cm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg.

Art. 14.
Fucile o carabina ad anima rigata

1. Il fucile o carabina ad anima rigata in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 5,56 mm NATO o 7,62 mm NATO;
chiusura: stabile o metastabile o a massa;
ripetizione: semiautomatica e automatica;
alimentazione: serbatoio mobile;
capacità caricatore: non inferiore a 5 cartucce;
sicura o sicure: ordinaria o d'impugnatura;
mire: registrabili, ottiche o notturne;
lunghezza canna: non inferiore a 30 cm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 5 kg; eventuali accessori esclusi.

Art. 15.
Pistola mitragliatrice

1. La pistola mitragliatrice in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 9 mm NATO;
chiusura: stabile o a massa;
ripetizione: semiautomatica e automatica;
alimentazione: serbatoio mobile;
capacità: da 10 a 40 cartucce;
sicura o sicure: ordinaria o d'impugnatura;
mire: fisse, registrabili, ottiche o notturne;
lunghezza canna: da 100 a 250 mm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg, eventuali accessori esclusi.

Art. 16.
Fucile mitragliatore

1. Il fucile mitragliatore in dotazione di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 5,56 mm NATO o 7,62 mm NATO;
chiusura: stabile o metastabile;
ripetizione: semiautomatica ed automatica;
alimentazione: serbatoio mobile o a nastro;
capacità: minimo 20 cartucce;
sicura o sicure: ordinaria o d'impugnatura;
mire: registrabili, ottiche o notturne;
lunghezza canna: non inferiore a 45 cm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 12 kg.

Art. 17.
Arma da addestramento

1. L'arma corta da addestramento in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: dal 22 al 45;
chiusura: stabile o a massa;
ripetizione: ordinaria o semiautomatica, con azione singola o doppia;
capacità serbatoio o tamburo: non inferiore a 5 cartucce;
sicura o sicure: ordinaria, percussore lanciato, prima monta o cane rimbalzante;
mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione;
lunghezza canna: non superiore a 6" o 152,4 mm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 1,4 kg.

Art. 18.
Accessori di lancio

1. I fucili ad anima liscia ed i fucili o carabine ad anima rigata in dotazione ordinaria di reparto possono essere dotati di apposito dispositivo accessorio per il lancio di bombe o artifici.

Capo IV

CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO IN DOTAZIONE SPECIALE DI REPARTO

Art. 19.
Pistola semiautomatica

1. La pistola semiautomatica in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 9 mm;
chiusura: stabile o metastabile o a massa;
ripetizione: semiautomatica;
alimentazione: serbatoio mobile.

Art. 20.
Pistola a tamburo

1. La pistola a tamburo in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 38 o 357 o 9 NATO;
capacità tamburo: non inferiore a 5 cartucce;
azione: singola e doppia;
sicura: cane rimbalzante;
mire: fisse o registrabili;
lunghezza canna: compresa tra 2" e 6" (da 5 a 15 cm);
peso in ordine di impiego: non superiore a 1,4 kg, eventuali accessori esclusi.

Art. 21.
Arma collettiva automatica

1. L'arma collettiva automatica in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

calibro: 5,56 mm NATO, 7,62 mm NATO o 12,7";
chiusura: stabile o metastabile;
ripetizione: semiautomatica ed automatica;
alimentazione: serbatoio mobile o a nastro;
capacità: non inferiore a 20 cartucce;
sicura o sicure: ordinaria o d'impugnatura;
mire: registrabili o ottiche;
lunghezza canna: non inferiore a 45 cm;
lunghezza totale: non superiore a 165 cm;
peso in ordine di impiego: non superiore a 60 kg, compreso l'affusto.

Art. 22.
Arma collettiva a tiro curvo

1. L'arma collettiva a tiro curvo in dotazione speciale di reparto deve essere idonea allo svolgimento di azione di accompagnamento, di arresto o nebbiogena; deve avere un calibro non superiore a mm 81 nominali e peso in ordine di impiego non superiore a kg 60.

Art. 23.
Munizionamento autopropulso

1. Il munizionamento autopropulso in dotazione speciale di reparto deve essere idoneo allo svolgimento di azioni nebbiogene o contro opere resistenti; deve avere un calibro non superiore a mm 90 e peso in ordine di impiego non superiore a kg 20.

Art. 24.
Bombe a mano o da fucile

1. Le bombe in dotazione speciale di reparto possono essere del tipo a percussione o a tempo, lanciabili a mano, con appositi dispositivi o con arma lunga, atte all'impiego contro bersagli animati o bersagli dotati di modesta blindatura.

Art. 25.
Dispositivi di lancio

1. L'amministrazione può dotarsi, oltre che degli accessori di lancio di cui all'art. 18, anche di idonei dispositivi per il lancio di bombe, artifici, proiettili neutralizzanti, munizionamento autopropulso, come dotazione speciale di reparto.

Art. 26.
Esplosivi

1. Gli esplosivi in dotazione speciale di reparto possono essere da scoppio, da mina o innescanti.

Capo V

DOTAZIONI VARIE

Art. 27.
Accessori

1. La pistola mitragliatrice, i fucili ad anima liscia ed i fucili o carabine ad anima rigata in dotazione di reparto possono essere dotati di congegni di puntamento ottico, luminoso o elettronico.

2. Le armi da fuoco portatili in dotazione di reparto possono essere dotate di moderatori di suono.

3. Le armi dotate degli accessori di cui ai commi 1 e 2 sono usate osservando la disciplina dell'armamento speciale di reparto.

Art. 28.
Installazioni mobili

1. Le armi di cui agli articoli 14, 16, 21, 22 e 23 possono essere installate, con le necessarie dotazioni di servizio, su automezzi ordinari o blindati, su mezzi cingolati, aeromobili e imbarcazioni della Polizia di Stato.

Art. 29.
Armi ad aria o gas compressi

1. Ai fini addestrativi l'Amministrazione può dotarsi di armi corte e lunghe ad aria compressa o gas compresso in calibro 4,5 mm.

Art. 30.

Armi bianche

1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza può dotarsi di armi bianche per impieghi operativi o di rappresentanza.

2. Il personale dirigente e direttivo porta la sciabola con la divisa di rappresentanza; la sciabola è altresì armamento ordinario di reparto per il personale impiegato nei servizi di onore e di rappresentanza, nonché per i reparti di servizio a cavallo.

3. Il coltello-pugnale è armamento ordinario di reparto per il personale in servizio di sicurezza aereo, subacqueo e di montagna.

Art. 31.

Armi ad esclusivo uso sportivo

1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza può dotarsi di armi corte e lunghe ad esclusivo uso sportivo.

Art. 32.

1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza può dotarsi di armi per proiettili narcotizzanti, come dotazione speciale di reparto.

Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33.

Previsione di sostituzione pistole M. 34 e M. 35

1. Le pistole M. 34 e M. 35 restano in distribuzione e servizio fino alla completa sostituzione con le armi in calibro 9 mm.

Art. 34.

Previsione sostituzione moschetti M. 91 e MAB

1. I moschetti M. 91 calibro 6,5, ed i moschetti automatici MAB, calibro 9, restano in distribuzione e in servizio fino alla completa sostituzione con le armi in calibro 5,56 mm NATO, 7,62 mm NATO, 9 mm NATO e 120 superiore.

Art. 35.

Previsione sostituzione mitragliatrici M. 35, M. 37 e M. 38

1. Le mitragliatrici M. 35, M. 37 e M. 38 in calibro 8 mm Breda restano in distribuzione e servizio fino alla completa sostituzione con le armi in calibro 5,56 mm NATO, 7,62 mm NATO e 12,7 NATO.

Art. 36.

Radiazione dal servizio

1. Oltre a quanto disposto per la dichiarazione di fuori uso delle armi e delle munizioni inefficienti, le armi e le munizioni di tipo, modello o altre caratteristiche tecniche obsolete o comunque non più utilizzabili per i servizi di polizia sono radiate dal servizio con decreto del Capo della Polizia, su proposta della direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, sentite le direzioni centrali competenti per gli affari relativi allo specifico settore d'impiego operativo.

2. Il Capo della Polizia può altresì disporre l'alienazione delle armi e delle munizioni radiate o dichiarate fuori uso secondo le disposizioni in materia, ovvero la cessione delle stesse armi alle Forze armate anche per la rottamazione.

Art. 37.

Sperimentazione di armi diverse e aggiornamento tecnologico

1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza può essere autorizzata, con decreto del Ministro dell'interno, a sperimentare, per le esigenze dei propri compiti istituzionali, armi dalle caratteristiche diverse da quelle previste nel presente regolamento.

2. Nel decreto di cui al comma 1 sono indicate le armi da sperimentare, le modalità ed i termini della sperimentazione.

3. In caso di grave necessità e urgenza, con decreto del Ministro dell'interno, il personale della Polizia di Stato all'uopo addestrato può essere autorizzato ad impiegare per i propri compiti istituzionali armi diverse da quelle in dotazione, che siano state adeguatamente sperimentate, purché rispondenti alle caratteristiche d'impiego in servizio di polizia stabilite nel presente regolamento e comunque non eccedenti le potenzialità offensive delle armi in dotazione alle Forze di polizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ROGNONI, *Ministro della difesa*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1991
Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 4

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 30 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) così recita: «1. I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione all'Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale dei ruoli della suddetta Amministrazione che svolge funzioni di polizia sono stabiliti, anche in difformità alle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica».

Note all'art. 3:

— Il D.P.R. n. 335/1982 reca: «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia».

— Il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 336/1982 (Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia) è il seguente:

«Art. 19 (*Istituzione di ruoli ad esaurimento per il personale proveniente dal ruolo ordinario*) — Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, riservati agli ufficiali e sottufficiali provenienti dal ruolo ordinario del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

1) ruolo ad esaurimento dei dirigenti;
2) ruolo ad esaurimento dei commissari;
3) ruolo ad esaurimento dei sovrintendenti».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 42 del regolamento approvato con D.P.R. n. 782/1985 è il seguente:

«Art. 42 (*Ordine di servizio*). — L'ordine di servizio costituisce il documento che registra la situazione organica dell'ufficio, reparto o istituto e ne programma le normali attività di servizio.

Viene redatto giornalmente sulla base delle istruzioni ministeriali di cui all'art. 35 ed esposto all'albo dell'ufficio, del reparto o dell'istituto entro le ore 13,00 e comunque, almeno 12 ore prima dell'orario di svolgimento delle attività previste.

Eventuali successive variazioni vanno comunicate tempestivamente al personale interessato a cura dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende.

L'ordine di servizio contiene: cognome e nome, qualifica del personale, tipo del servizio con l'indicazione dell'orario di inizio e termine, tipo di vestiario ed eventuale equipaggiamento ed armamento necessari.

Può contenere, inoltre, indicazioni e comunicazioni varie ed eventuali a carattere individuale o generale.

Tutto il personale ha l'obbligo di prendere quotidianamente visione dell'ordine di servizio».

91G0404

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 giugno 1991.

Conferimento di efficacia civile alla modificazione delle circoscrizioni territoriali delle diocesi di Locri-Gerace, Catanzaro-Squillace, Crotone-Santa Severina, Lamezia Terme e Cosenza-Biasignano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1986 con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Locri-Gerace, con sede in Locri (Reggio Calabria), nella cui circoscrizione territoriale furono comprese le sessanta parrocchie di cui al proprio decreto in data 5 novembre 1986;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987 con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, con sede in Catanzaro, nella cui circoscrizione territoriale furono comprese le centoventotto parrocchie di cui ai propri decreti in data 12 dicembre 1986 e 12 gennaio 1987;

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1986 con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Crotone-Santa Severina, con sede in Crotone (Catanzaro), nella cui circoscrizione territoriale furono comprese le settantasette parrocchie di cui ai propri decreti in data 29 maggio 1986 e 15 novembre 1986;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987 con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Lamezia Terme, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), nella cui circoscrizione territoriale furono comprese le cinquantasei parrocchie di cui al proprio decreto in data 12 gennaio 1987;

Visto il proprio decreto in data 24 aprile 1987 con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, con sede in Cosenza, nella cui circoscrizione territoriale furono comprese le centoventicinque parrocchie di cui al proprio decreto in data 18 febbraio 1987;

Accertato che le suddette diocesi sono iscritte, a termini dell'art. 5 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nel registro delle persone giuridiche;

Vista l'istanza della nunziatura apostolica volta ad ottenere il conferimento di efficacia civile al provvedimento in data 18 novembre 1989 con il quale la Congregazione per i vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali di dette diocesi;

Visto l'art. 3 dell'accordo 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121;

Visti gli articoli 19 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e 14 e 18 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

È conferita efficacia civile al provvedimento in data 18 novembre 1989 con il quale la Congregazione per i vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali delle cinque diocesi citate in narrativa mediante:

l'annessione alla diocesi di Locri-Gerace, distaccandole dall'arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, delle seguenti quindici parrocchie:

San Giovanni Battista Decollato, sita in 89040 Bivongi (Reggio Calabria);

S. Maria Assunta in Cielo, sita in 89040 Camini (Reggio Calabria);

S. Maria del Buon Consiglio, sita in 89041 Campoli, frazione del comune di Caulonia (Reggio Calabria);

Santa Famiglia, sita in 89041 Focà, frazione del comune di Caulonia (Reggio Calabria);

S. Maria Aiuto dei Cristiani, sita in 89040 Ursini, frazione del comune di Caulonia (Reggio Calabria);

Esaltazione della S. Croce, sita in 89040 Monasterace (Reggio Calabria);

S. Giuseppe Lavoratore, sita in 89040 Monasterace Marina, frazione del comune di Monasterace (Reggio Calabria);

S. Maria Assunta in Cielo, sita in 89040 Pazzano (Reggio Calabria);

S. Basilio Magno, sita in 89040 Placanica (Reggio Calabria);

S. Maria Assunta, sita in 89040 Riace (Reggio Calabria);

Maris Stella, sita in 89040 Riace Marina, frazione del comune di Riace (Reggio Calabria);

Annunciazione, sita in 89040 Stignano (Reggio Calabria);

Maria Madre della Chiesa, sita in 89040 Stignano Marina, frazione del comune di Stignano (Reggio Calabria);

S. Biagio Martire, sita in 89049 Stilo (Reggio Calabria);

S. Giorgio Martire, sita in 89049 Stilo (Reggio Calabria);

l'annessione all'arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, distaccandole dalla diocesi di Locri-Gerace, delle seguenti parrocchie:

S. Maria del Carmine, sita in 88020 Fabrizia (Catanzaro);

S. Maria delle Grazie, sita in 88020 Fabrizia (Catanzaro);

l'annessione all'arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, distaccandola dall'arcidiocesi di Crotone-Santa Severina, della parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 88050 Cuturella, frazione del comune di Cropani, via Palmiro Togliatti (Catanzaro);

l'annessione all'arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, distaccandola dalla diocesi di Lamezia Terme, della parrocchia dello Spirito Santo, sita in 88040 Castagna, frazione del comune di Carlopoli (Catanzaro);

l'annessione all'arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, distaccandola dall'arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, della parrocchia di S. Carlo Borromeo, sita in 87050 Panettieri, piazza S. Carlo (Cosenza).

Art. 2.

A modifica dell'art. 2 del proprio decreto in data 1° dicembre 1986, richiamato in premessa, nella circoscrizione territoriale della diocesi di Locri-Gerace, con sede in Locri (Reggio Calabria), sono comprese settantatre parrocchie tutte aventi sede in comuni della provincia di Reggio Calabria.

Art. 3.

A modifica dell'art. 2 del proprio decreto in data 31 gennaio 1987, richiamato in premessa, nella circoscrizione territoriale dell'arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, con sede in Catanzaro, sono comprese centodiciotto parrocchie aventi sedi centodiciassette in comuni della provincia di Catanzaro ed una in comune della provincia di Cosenza.

Art. 4.

A modifica dell'art. 2 del proprio decreto in data 1° dicembre 1986, richiamato in premessa, nella circoscrizione territoriale dell'arcidiocesi di Crotone-Santa Severina, con sede in Crotone (Catanzaro), sono comprese settantasei parrocchie tutte aventi sede in comuni della provincia di Catanzaro.

Art. 5.

A modifica dell'art. 2 del proprio decreto in data 31 gennaio 1987, richiamato in premessa, nella circoscrizione territoriale della diocesi di Lamezia Terme, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), sono comprese cinquantacinque parrocchie tutte aventi sede in comuni della provincia di Catanzaro.

Art. 6.

A modifica dell'art. 2 del proprio decreto in data 24 aprile 1987, richiamato in premessa, nella circoscrizione territoriale dell'arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, con sede in Cosenza, sono comprese centoventiquattro parrocchie tutte aventi sede in comuni della provincia di Cosenza.

Art. 7.

Il presente decreto sarà trasmesso ai presidenti dei tribunali di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza perché ne dispongano l'annotazione nel registro delle persone giuridiche.

Roma, 28 giugno 1991

Il Ministro: SCOTTI

91A4820

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 novembre 1991.

Emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 settembre 1991-1998.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visti i propri decreti 6 settembre 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1991) e 5 ottobre 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1991) con i quali è stata disposta l'emissione, rispettivamente, della prima e della seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 settembre 1991-1998;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 settembre 1991-1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 settembre 1991-1998 per un importo di lire 3.000 miliardi nominali da destinare a sottoscrizioni in contanti, allo stesso prezzo fisso di emissione di L. 94,95%, ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 6 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1991.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 14 del predetto decreto ministeriale 6 settembre 1991, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 18 marzo ed il 18 settembre di ogni anno, come quelli della prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 18 settembre 1991-1998.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di tagli inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su L. 5,05 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 18 settembre 1991 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1, una provvigione dell'1%, sul capitale nominale dei buoni stessi, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12% annuo dovuto allo Stato, al netto, per sessanta giorni.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 94,95% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste devono essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 14 novembre 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con

funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», che non possano essere totalmente accolte, si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 18 novembre 1991; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per sessanta giorni, in quanto la prima cedola di interessi, relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 18 settembre 1991. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 18 novembre 1991 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per sessanta giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 settembre 1991-1998; esse avranno inizio il 18 novembre 1991 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1991
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 290

91A4879

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 ottobre 1991.

Autorizzazione alla «Municipal General Insurance Ltd.», in Londra (U.K.) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad esercitare nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, nonché norme sul controllo delle partecipazioni d'imprese o enti assicurativi, e in imprese o enti assicurativi;

Vista la domanda in data 12 dicembre 1990, con la quale la Municipal General Insurance Ltd., con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami danni;

Vista la lettera in data 16 luglio 1991, n. 110642, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla società anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 25 luglio 1991;

Decreta:

La «Municipal General Insurance Ltd.», con sede in Londra (U.K.) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana l'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni, con esclusione della riassicurazione nei rami credito e cauzione.

Per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la predetta società adotterà fino al 30 aprile 1992 le tariffe di cui alla deliberazione del comitato interministeriale dei prezzi n. 14 in data 24 aprile 1991, con una misura dei caricamenti pari ai limiti minimi previsti dal decreto ministeriale 24 aprile 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4880

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 ottobre 1991.

Disposizioni relative al programma di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio e delle infrastrutture nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal sisma del dicembre 1990, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. (Ordinanza n. 2174/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, il quale dispone l'avvio di un programma di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio ed infrastrutturale pubblico delle zone colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, prevedendo altresì che, nelle more della definizione del piano organico di cui all'art. 1, comma 5 del medesimo decreto-legge, il Ministro per il coordinamento della protezione civile d'intesa con la regione siciliana definisce, con riferimento alle situazioni di urgenza, le modalità di attuazione del programma di adeguamento antisismico;

Vista l'ordinanza n. 2056/FPC del 17 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1990, con la quale il prefetto dott. Alvaro Gomez y Paloma è stato nominato commissario coordinatore per gli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale;

Vista l'ordinanza n. 2151/FPC del 17 luglio 1991, con la quale sono stati indicati gli edifici compresi nella prima fase del programma di adeguamento antisismico di cui sopra;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di proseguire, in attuazione della norma sopra citata, nel programma di adeguamento antisismico con riferimento agli interventi ritenuti prioritari, disciplinandone le modalità di attuazione;

Acquisita l'intesa della regione siciliana, con note n. 5630 del 10 giugno 1991 e n. 8550/D-1 del 12 ottobre 1991;

Vista la nota n. 2599/Uff. Comm. in data 21 ottobre 1991, con la quale il commissario coordinatore per gli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale ha confermato la necessità e l'urgenza delle opere da effettuare con carattere prioritario;

Avvalendosi dei poteri straordinari ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il programma di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio pubblico e delle infrastrutture di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, prosegue con gli interventi sui seguenti edifici, per gli importi presunti di spesa a fianco di ciascuno indicati:

	Miliardi
	—
1) Lentini - Scuola media Marconi	1,5
2) Lentini - Scuola media Vittorio Veneto	1,5
3) Lentini - Scuola media Riccardo da Lentini	1,5
4) Siracusa - Sede uffici genio civile	1
5) Carlentini - Palazzo comunale	1
6) Scicli - ex convento Carmine	1,5

Art. 2.

Il commissario coordinatore per gli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale, prefetto dott. Alvaro Gomez y Paloma, nell'ambito dell'incarico conferitogli con ordinanza n. 2056 FPC del 17 dicembre 1990 e con i poteri dalla stessa attribuitigli, è delegato alla prosecuzione del programma per gli interventi di cui all'art. 1.

Il commissario, avvalendosi anche degli uffici regionali del genio civile e delle amministrazioni statali competenti, dispone l'affidamento degli incarichi tecnici — compresi quelli di progettazione e di direzione lavori — nonché l'aggiudicazione dei lavori mediante trattativa privata preceduta da gara informale tra non meno di dieci ditte idonee e provvede alla stipula dei relativi contratti da sottoporre all'approvazione del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 3.

I singoli progetti di adeguamento antisismico sono approvati dal commissario coordinatore. Gli stessi devono rispettare la normativa tecnica vigente in materia, con particolare riferimento al decreto 24 gennaio 1986 del Ministro dei lavori pubblici ed essere assoggettati alle approvazioni, concessioni, autorizzazioni e pareri previsti dalle vigenti disposizioni.

Le approvazioni, le concessioni, le autorizzazioni ed i pareri predetti dovranno essere rilasciati dagli enti interessati entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, le approvazioni, le concessioni e le autorizzazioni potranno essere sostituite da provvedimenti di assenso del commissario coordinatore. Si potrà invece prescindere dai pareri non intervenuti nel ripetuto termine.

Art. 4.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sulla base dei progetti approvati, con propria ordinanza stabilisce definitivamente gli importi di spesa relativi a ciascun intervento, adeguando il programma di cui all'art. 1.

Art. 5.

Le somme destinate agli interventi sono assegnate alle prefetture competenti per territorio, che provvederanno ai pagamenti sulla base di stati di avanzamento redatti dal direttore dei lavori e vistati dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato.

Art. 6.

Il collaudo in corso d'opera e finale degli interventi di cui alla presente ordinanza viene effettuato da apposite commissioni, nominate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A4881

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 8 ottobre 1991.

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, in ordine all'istituzione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, la legge 27 dicembre 1989, n. 407 e la legge 29 dicembre 1990, n. 405, che determinano complessivamente le autorizzazioni finanziarie per il predetto Fondo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, di riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato;

Viste le proprie delibere del 30 marzo 1982, del 4 febbraio 1983, del 30 marzo 1983, del 20 dicembre 1984, del 2 maggio 1985, del 10 luglio 1985, del 12 febbraio 1987, del 9 luglio 1987 e del 16 febbraio 1990, relative alle direttive di gestione del predetto Fondo;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1988, che ha fissato la misura dell'intervento del Fondo nel 35% e 55% dei costi ammessi, per programmi classificati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente di «livello innovativo» o «altamente innovativo»;

Considerata l'opportunità che, per i programmi ammessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle agevolazioni del Fondo entro la data di pubblicazione della predetta delibera, siano applicati i criteri precedentemente stabiliti;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1983, integrata dalla successiva delibera adottata in data 12 marzo 1991, riguardante la definizione di un indice di «compatibilità finanziaria prospettica» che dovranno soddisfare le imprese richiedenti le agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Tenuto conto delle note n. 162727 del 5 agosto 1983 e n. 106857 del 10 ottobre 1985 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le quali si dà comunicazione degli accordi intercorsi con la CEE, in base ai quali l'intervento massimo del Fondo non può superare di norma il 55% dei costi ammessi ed il 70% dei costi ammessi per i programmi interessanti le aree del Mezzogiorno;

Viste le delibere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di ammissione alle agevolazioni del Fondo dei programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate;

Considerato che il Ministero dell'industria ha accertato che i programmi svolti dalle imprese AIMA derivati S.p.a., De Angeli industrie S.p.a., Italsolar S.p.a., I.T.P. sistemi S.p.a., Nuova Merisinter S.p.a., Oto Trasm S.p.a., Pirelli trasmissioni industriali S.p.a., Procter e Gamble Italia S.p.a., Saras S.p.a. raffinerie sarde, S.I.D.A.C. S.p.a., Tecnometal S.p.a. trovano, parzialmente o totalmente, applicazione industriale nelle regioni meridionali, e quindi, in base alla citata delibera del CIPI del 30 marzo 1982, ricadono nella riserva di legge del 40% del Fondo a favore del Mezzogiorno;

Visti gli atti trasmessi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle imprese in elenco;

Considerato che, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistono le necessarie disponibilità del Fondo per il finanziamento dei programmi in questione;

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI gli importi effettivi delle agevolazioni concesse sotto forma di contributo, da calcolarsi alla data di stipulazione di ciascun contratto, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 46/1982;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Sono ammessi alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

ACCIAIERIA E FERRIERA DI CREMA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione del processo di finitura a freddo di laminati di piccole dimensioni.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Crema (Cremona).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 665.822.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° febbraio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1992.

AIMA - DERIVATI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: tecniche di inattivazione virale e tecnologie innovative per l'eliminazione dei rischi di infettività applicate alle specialità medicinali da plasma umano.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Cittaducale (Rieti).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 578.987.000, da imputarsi alla quota Sud;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

ARGOS S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo automatizzato per la nichelatura chimica di manufatti metallici;

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Pragatto di Crespellano (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui la terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 379.227.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

BIANCHINO SERGIO S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di tipologie di intervento e di attrezzature per l'esecuzione di opere di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria sulle linee ferroviarie.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Ceva (Cuneo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 199.305.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

BILLERI RICCARDO E FIGLI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: impianto automatico per la lavorazione delle pelli.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Empoli (Firenze).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 682.395.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

BISIACH & CARRÙ S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: tecniche di saldatura robotizzata per materiali non ferrosi in alluminio e sue leghe volte ad applicazioni di tipo automobilistico, ferroviario, aeronautico, sottomarino e spaziale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Venaria (Torino).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 524.720.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

BREMBO KESLEY-HAYES S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: dispositivo Antiskid, con controllo elettronico, a ridotta complessità circuitale, per applicazioni su veicoli di gamma media, veicoli commerciali leggeri e ad assetto variabile.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Paladina (Bergamo); Curno (Bergamo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 615.440.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 4 aprile 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

CARTIERE SOTTRICI BINDA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuove carte decorative leggere, supporto per stampa ad elevata opacità ed elevato carico di rottura ad umido.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Besozzo (Varese).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.213.400.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 21 marzo 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 14 marzo 1992.

CARTIERE SOTTRICI BINDA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: progettazione, realizzazione e sviluppo di carte tecnologiche di tipo innovativo ed in particolare carte patinate moderne ad elevata tecnologia.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Crevacuore (Vercelli).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.370.900.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 3 settembre 1991.

C.F. GOMMA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: supporti antivibranti innovativi per gruppi motopropulsori di autoveicoli a caratteristica di smorzamento variabile con continuità.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Brescia.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.276.275.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 settembre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

COMPENSATI TORO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: ottimizzazioni delle prestazioni di pannelli di legno compensato multistrato nei confronti del comportamento in caso di incendio — reazione al fuoco, opacità e tossicità dei fumi — e del fonoisolamento.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Azeglio (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 783.230.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 ottobre 1991.

DE ANGELI INDUSTRIE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi impianti per la lavorazione di fili metallici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Ascoli Piceno.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.473.922.000da imputarsi alla quota Sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 6 marzo 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbraio 1992.

DIUSA RENDERING S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: impianto automatico di colatura ad umido a bassa temperatura a ciclo continuo ad alto rendimento energetico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Fombio (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 415.983.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 3 agosto 1991.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

FILLATTICE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuova tecnologia di polimerizzazione e filatura mediante processo di filatura umida per la produzione di filo elastomerico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Monza (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.177.662.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1991.

F.LLI MACCHI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sperimentazione e sviluppo sino alla fase di preindustrializzazione di un autocompattatore bimodale a trazione elettrica e diesel.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Gazzada (Varese); Schianno (Varese).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 649.031.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

FONDERIE DEL MONTELLO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: tecnologia innovativa per un impianto fusorio integrato.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Montebelluna (Treviso).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.776.061.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 dicembre 1990.

For.E.M. S.P.A., in nome proprio e per conto di E.E.E. EUROPEAN ENGINEERING EQUIPMENT S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica di componenti a ferrite e di filtri a radiofrequenza fino a 18 GHZ.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Caponago (Milano); Agrate Brianza (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.144.612.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 maggio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1992.

GHIRLANDA S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo riguardante l'utilizzazione di films e foglie, in possesso di elevate proprietà di rigidità, brillantezza e resistenza alle basse ed alte temperature, trasformate in carte plastiche di credito con nuovi ed originali procedimenti di accoppiamento in linea e di identificazione con l'applicazione di nuovi sistemi elettronici ed ottici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Marcallo con Casone (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 595.011.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 20 marzo 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 20 marzo 1992.

GNECCHI DONADONI S.P.A., in nome proprio e per conto della controllata CALCE SAN PELLEGRINO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione e sviluppo di un impianto pilota computerizzato per la preparazione di premiscelati a base di calce destinati all'industria edile ed al risanamento di terreni agricoli e corsi d'acqua.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Lecco (Como); Terni.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 697.287.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

I.B.C. BIELLONI CASTELLO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di sistemi innovativi ad elevato livello di automazione computerizzata, flessibilità ed integrazione per la coestrusione e la stampa flessografica di film polimerici avanzati a più strati con particolare attenzione all'applicazione di tecniche innovative per l'eliminazione dell'inquinamento ambientale e per il recupero energetico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Biassono (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.090.952.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 19 gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 15 luglio 1992.

ITALSOLAR S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo per la costruzione di moduli a sistemi fotovoltaici a basso consumo e ad alto rendimento.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Nettuno (Roma); Milano.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.177.934.000 di cui L. 1.119.036.000 da imputarsi alla quota Sud e L. 58.898.000 da imputarsi alla quota Nord;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, di cui il 95% da imputarsi alla quota Sud, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 marzo 1992.

I.T.P. SISTEMI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: prodotto software per l'implementazione di sistemi informativi integrati ed integrali per piccole e medie aziende manufatturiere, orientate al CIM.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: L'Aquila.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 493.745.000 da imputarsi alla quota Sud;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 aprile 1990.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

MARINE EQUIPMENT PELLEGRINI S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: strutture speciali di supporto a nuovi sistemi d'arma navali. Prog. 1: struttura a braccio oleodinamico di movimentazione; Prog. 2: verricello subacqueo per recupero VDS (Variable Depth Sonar).

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Verona.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 420.852.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

NOLAN S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo per il trattamento di indurimento superficiale di manufatti plastici trasparenti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Brembate di Sopra (Bergamo); Mozzo (Bergamo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.271.669.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 dicembre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

NUOVA MERISINTER S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: processo di miscelazione, riscaldo e pressatura computerizzata, e pertinenti innovativi mezzi tecnologici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Arzano (Napoli).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 514.993.000 da imputarsi alla quota Sud;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° agosto 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

OTO TRASM S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazioni di prodotto nel campo dei sistemi di trasmissione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Bari.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 992.320.000 da imputarsi alla quota Sud;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

PIRELLI TRASMISSIONI INDUSTRIALI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione del processo per la produzione di cinghie in gomma per la trasmissione del moto negli autoveicoli con presidio qualificato del prodotto.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Chieti Scalo; Manoppello (Pescara).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 915.950.000 da imputarsi alla quota Sud;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° dicembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

PLESSEY S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: convertitori analogici di nuova generazione in tecnica switch-mode.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Terranuova Bracciolini (Arezzo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.639.525.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 maggio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1993.

P.P.G. I.V.I. INDUSTRIE VERNICI ITALIANE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuova gamma di prodotti ecologici a base acqua ed alto solido e nuovo processo per l'applicazione di questi prodotti nella verniciatura in serie in campo automobilistico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Milano; Quattordio (Alessandria); Torino.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 4.144.337.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° febbraio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

PRINTED S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione del processo di stampa di tessuti, con eliminazione, in taluni casi, della tintura preventiva.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Como.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.719.066.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbraio 1993.

PROCOS S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi processi per la produzione di principi attivi farmaceutici e loro intermedi con particolare riguardo alla riduzione del loro impatto sull'ambiente.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Cameri (Novara).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.009.982.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 15 gennaio 1992.

PROCTER E GAMBLE ITALIA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di un innovativo sistema di lavaggio per bucato e del relativo processo produttivo per ridurre l'uso di detersivo e l'impatto con l'ambiente e l'utilizzo delle risorse.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Pomezia (Roma).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.965.517.000 da imputarsi alla quota Sud.

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

R.C.F. - RADIO CINE FORNITURE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuove tecnologie digitali per la regolazione ed il controllo automatico di impianti sonori, assistita da computer;.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Reggio Emilia.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.794.940.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1993.

SAMATEC - SOCIETÀ ABRASIVI E MATERIALI CERAMICI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: diversificazione produzione carbonato potassico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Larderello (Pisa).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.172.080.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 giugno 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

SAMATEC - SOCIETÀ ABRASIVI E MATERIALI CERAMICI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: diversificazione produzioni boriche.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Larderello (Pisa).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.302.875.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 24 gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

SAN CASSIANO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema «interattivo 4016» per la creazione di linee alimentari completamente automatiche e crescenti con modularità programmata secondo le necessità aziendali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Roddi (Cuneo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 833.875.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

SAPRI-SAVIO PRIMA ROBOTICA INDUSTRIALE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistema robotizzato di saldobrasatura alla fiamma.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Toscanella di Dozza (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 485.100.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

SARAS S.P.A. RAFFINERIE SARDE, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: processi di raffinazione con tecnologie avanzate per trasformazione del grezzo in nuovi prodotti competitivi e per la salvaguardia dell'ambiente.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Sarroch (Cagliari).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 21.140.720.000 da imputarsi alla quota Sud.

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

SASIB S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistemi innovativi per il segnalamento ferroviario sviluppati con l'introduzione di tecnologie elettroniche avanzate.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Bologna.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 946.365.000.

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

S.K.F. INDUSTRIE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: applicazione della tecnica di rollatura a freddo nella lavorazione degli anelli per cuscinetti: nuovi procedimenti per un radicale miglioramento della qualità e del costo del prodotto.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Villar Perosa (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.517.165.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° febbraio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

S.I.D.A.C. S.P.A., in nome proprio e della collegata CIPRO SICILIA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione di una innovazione di processo atta allo sfruttamento economico degli scarti della lavorazione degli agrumi e della conseguente riduzione dell'inquinamento derivante dall'eliminazione dei residui.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Gioia Tauro (Reggio Calabria); Termini Imerese (Palermo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 984.035.000 da imputarsi alla quota Sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 agosto 1991.

S.M.A. SEGNALAMENTO MARITTIMO ED AEREO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica di progetto, processo e prodotto relativamente a sistemi radar avionici multimodo;

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Firenze;

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.036.279.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 10 aprile 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

S.M.A. SEGNALAMENTO MARITTIMO ED AEREO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione tecnologica di prodotto relativa ad una linea di sistemi radar per anticollisione destinati ad autoveicoli.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Firenze.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 7.053.639.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1994.

SPERLARI INDUSTRIE DOLCIARIE RIUNITE S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo nell'industria dolciaria per la produzione del torrone.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Cremona.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 672.245.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 24 aprile 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1992.

STAM - SOCIETÀ TREVIGIANA ATTREZZATURE MECCANICHE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova linea di profilatura e punzonatura, altamente flessibile ed automatizzata, impiegata nell'esecuzione di profilati di nastro di acciaio ad alta resistenza, adattati nella fabbricazione di telai per autoveicoli medi-pesanti, e di strutture metalliche in edifici industriali e civili.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Ponzano (Treviso).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 580.675.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

TECNOMETAL S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova tecnica di colata semicontinua di acqua di billette da estrusione in leghe di alluminio con sistema sotto battente.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Sezze (Latina).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.811.985.000da imputarsi alla quota Sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° giugno 1992.

TMCI PADOVAN S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione nel ciclo di vinificazione e nella stabilizzazione e filtrazione di prodotti enologici ed alimentari;

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990.

Luogo di esecuzione: Conegliano (Treviso).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.783.654.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 20 dicembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 20 giugno 1991.

Roma, 8 ottobre 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

91A4840

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 29 ottobre 1991.

Sospensione del rapporto di subdeposito di un agente di cambio con la Monte Titoli S.p.a. (Deliberazione n. 5529).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289;

Vista la propria delibera n. 2723 del 18 febbraio 1987 con la quale è stato approvato il regolamento contenente norme di attuazione della legge 19 giugno 1986;

Visti in particolare gli articoli 4, 5 e 9 del citato regolamento;

Visto il provvedimento urgente n. 42/1991 del 24 ottobre 1991 con il quale, in esito ai risultati della verifica ispettiva presso l'agente di cambio dott. Claudio Capelli, il presidente ha disposto la temporanea esclusione del predetto agente di cambio dai locali delle borse valori;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, lettera *a)*, del citato regolamento di attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289, la temporanea esclusione dai locali delle borse valori del dott. Claudio Capelli comporta l'adozione da parte della commissione di un provvedimento di sospensione dello stesso dal subdeposito presso la Monte Titoli S.p.a.;

Ritenuto altresì necessario, ai sensi dell'art. 9 del richiamato regolamento di attuazione della legge 19 giugno 1986, n. 289, stabilire le disposizioni necessarie per la gestione corrente delle posizioni presso la Monte Titoli che fanno capo al depositario dott. Claudio Capelli;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del citato regolamento di attuazione i comitati direttivi degli agenti di cambio possono costituire presso la Monte Titoli depositi in titoli;

Sentito il comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Delibera:

È sospeso con decorrenza immediata il rapporto di subdeposito dell'agente di cambio dott. Claudio Capelli con la Monte Titoli S.p.a.

Le posizioni in titoli facenti capo al dott. Claudio Capelli vengono trasferite dalla Monte Titoli in un deposito costituito a nome del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano, che curerà la gestione corrente di dette posizioni.

La Monte Titoli S.p.a. provvederà a trasmettere copia della presente delibera agli enti e società emittenti.

Gli organi locali di borsa cureranno la diffusione del provvedimento nei modi d'uso.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Milano, 29 ottobre 1991

Il presidente: PAZZI

91A4860

DELIBERAZIONE 29 ottobre 1991.

Disposizioni in materia di servizi informatici e telematici di diffusione pubblica di dati relativi a valori mobiliari. (Deliberazione n. 5530).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 25 della legge 2 gennaio 1991 n. 1;

Visto l'art. 24 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Consob approvato con delibera del 3 settembre 1986 e reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 ottobre 1986;

Ritenuta l'opportunità di fissare criteri generali in ordine all'autorizzazione dei servizi, realizzati mediante strumenti informatici e telematici, aventi per oggetto la diffusione al pubblico di dati concernenti i corsi, le quantità scambiate, le condizioni di domanda ed offerta relative alle negoziazioni di valori mobiliari trattati nei mercati regolamentati;

Ritenuta altresì l'opportunità di stabilire in materia specifiche regole procedimentali;

Delibera:

Sono approvate le disposizioni, in materia di servizi informatici e telematici di diffusione pubblica di dati relativi a valori mobiliari.

La presente delibera e le annesse disposizioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, 29 ottobre 1991

Il presidente: PAZZI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI DI DIFFUSIONE PUBBLICA DI DATI RELATIVI A VALORI MOBILIARI.

Art. 1.

I servizi di elaborazione o di trasmissione di dati destinati alla diffusione al pubblico concernenti i corsi, le quantità scambiate, le condizioni di domanda e offerta

relative alle negoziazioni di valori mobiliari trattati nei mercati regolamentati sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'art. 25 della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Il primo comma non si applica a coloro che si limitano a diffondere al pubblico, attraverso la stampa od altri mezzi di comunicazione di massa, dati elaborati da soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 25 della legge n. 1 del 1991. I soggetti autorizzati forniscono i dati alla stampa o ad altri mezzi di comunicazione di massa richiedendo che venga sempre indicato sulla pubblicazione il proprio nome come fonte dei dati stessi. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1, la Banca d'Italia, il Consiglio di borsa e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i servizi che detti soggetti prestino in osservanza di norme di legge o di regolamento.

Art. 2.

L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 25 della legge n. 1 del 1991 non esclude, qualora ne ricorrano i presupposti, l'applicabilità della disciplina in materia di sollecitazione del pubblico risparmio o di attività di intermediazione mobiliare nè sostituisce gli atti di cui agli articoli 20 e 23 della legge n. 1 del 1991.

Art. 3.

Gli interessati presentano alla Commissione nazionale per le società e la borsa istanza di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante se si tratta di persona giuridica, unitamente al documento informativo e alla scheda tecnica redatti in conformità allo schema allegato.

Art. 4.

La Consob, adotta i provvedimenti di competenza nei termini di cui all'art. 9, undicesimo comma della legge n. 1 del 1991.

La Consob nell'autorizzazione fissa i tempi e le modalità di conservazione dei dati e dei programmi di elaborazione in funzione della natura del servizio.

Art. 5.

I soggetti autorizzati comunicano tempestivamente alla Consob ogni variazione di rilievo delle informazioni contenute nel documento informativo di cui all'art. 3, primo comma.

Ai fini di verificare la sussistenza dei requisiti per mantenere l'autorizzazione e di assolvere alle funzioni di cui all'art. 25, secondo comma della legge n. 1 del 1991, la Consob può richiedere ai soggetti autorizzati la comunicazione anche periodica di informazioni ovvero la messa a disposizione del servizio presso gli uffici della Consob.

Art. 6.

La Consob revoca l'autorizzazione previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge n. 216 del 1974.

Nei casi di necessità ed urgenza la Consob può adottare un provvedimento cautelare di sospensione la cui efficacia non eccede i sessanta giorni. Contestualmente al provvedimento di sospensione viene comunicata all'interessato la contestazione di cui al comma precedente.

Art. 7.

La pubblicazione trimestrale sul Bollettino della Consob contiene per ogni soggetto autorizzato un estratto delle informazioni di cui ai punti A1, B1, B2, C1, E2, E5, del documento informativo.

Art. 8.

Fino al 31 marzo 1992 possono essere offerti o commercializzati senza autorizzazione i servizi che sono stati oggetto di comunicazione alla Consob effettuata entro il 21 gennaio 1991 a condizione che venga presentata l'istanza di cui all'art. 3 entro il 31 dicembre 1991.

SCHEMA DI DOCUMENTO INFORMATIVO

A. *Informazioni relative al soggetto istante.*

1. Nome.
2. Sede.
3. Codice fiscale.
4. Legale rappresentante.
5. Numero e qualificazione professionale dei dipendenti.
6. Indicare se si tratta di soggetto abilitato all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare.

B. *Informazioni relative al servizio.*

1. Natura e fini del servizio.
2. Tipologia dei dati trattati (in relazione ai mercati, ai valori mobiliari, al tempo cui i dati si riferiscono ecc.).
3. Servizi prestati dall'istante diversi da quelli per i quali si chiede l'autorizzazione, quali ad esempio andamento mercati esteri, notizie societarie, rete per contrattazioni, supporto alla gestione di portafoglio, trasmissione automatica di ordini (program trading o order routing).

C. *Acquisizione dei dati.*

1. Fonte dei dati.
2. Tempi di acquisizione.
3. Modalità e strumenti tecnici per l'acquisizione dei dati.

D. *Elaborazione dei dati.*

1. Tecniche di trasformazione per una diversa presentazione dei dati originali (raggruppamenti, grafici, comparazioni ecc.).

2. Altre elaborazioni e loro caratteristiche.

3. Modalità di effettuazione di eventuali stime di tendenza dei corsi.

4. Modalità di evidenziazione al pubblico della differenza tra i dati di base e le stime di tendenza.

5. Strumenti tecnici per l'elaborazione.

6. Trattamento degli errori.

7. Archiviazione e conservazione dei dati.

E. *Informazioni relative alla diffusione.*

1. Utenti del servizio (chiarire se si tratta del pubblico ovvero di soggetti che a loro volta procedono a diffondere i dati al pubblico).

2. Modalità di accesso al servizio.

3. Prezzo del servizio.

4. Numero degli utenti.

5. Modalità di trasmissione dei dati all'utente.

6. Tempo medio intercorrente tra l'acquisizione del dato da parte dell'istante e la disponibilità del dato stesso presso l'utente.

7. Trattamento degli errori nella trasmissione.

Schema di scheda tecnica

QUADRO A1: Informazioni relative al soggetto istante

PERSONE FISICHE		
Cognome	Nome	
Stato di nascita	Comune di nascita	Prov.
Data di nascita	codice fiscale	Sesso
Indirizzo di residenza		Numero civico
Comune	Prov.	c.a.p.
Soggetto abilitato all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare ☐ si ☐ no	Numero dei dipendenti .... ☐ dirigenti .... ☐ quadri .... ☐ impiegati .... ☐ operativi	

Schema di scheda tecnica

QUADRO A2: Informazioni relative al soggetto istante

PERSONE GIURIDICHE		
Ragione sociale		Codice fiscale
Sede legale		Forma giuridica
Indirizzo	Comune	Prov.
Soggetto abilitato all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare si no	Numero dei dipendenti ☐ dirigenti ☐ quadri ☐ impiegati ☐ operativi	
Legale rappresentante	Cognome	Nome
Comune di nascita	Prov.	Stato di nascita
Data di nascita	Codice fiscale	Sesso
Indirizzo di residenza		Numero civico
Comune	Prov.	c.a.p.

Schema di scheda tecnica

QUADRO B: Informazioni relative al servizio

B2. Tipologia dei dati trattati in relazione

ai mercati:
- ☐ borsa valori
- ☐ mercato ristretto
- ☐ mercato secondario dei titoli di Stato
- ☐ altro (specificare) ....

ai valori mobiliari:
- ☐ azioni italiane
- ☐ azioni estere
- ☐ obbligazioni italiane
- ☐ obbligazioni estere
- ☐ titoli di Stato
- ☐ altro (specificare) ....

al tempo cui i dati si riferiscono:
- ☐ storici
- ☐ correnti

B3. Servizi prestati dall'istante diversi da quelli per i quali si chiede l'autorizzazione:

- ☐ andamento mercati esteri
- ☐ notizie societarie
- ☐ rete per contrattazioni
- ☐ supporto alla gestione di portafoglio
- ☐ trasmissione automatica di ordini (program trading)
- ☐ trasmissione automatica di ordini (order routing)
- ☐ altro (specificare) ....

Schema di scheda tecnica

QUADRO C: Acquisizione dei dati

C1. Fonte dei dati:

☐ società distributrice di dati

Indicare denominazione..

codice fiscale ....

☐ organi di stampa

Indicare quali ....

....

☐ altro (specificare) ....

....

C2. Tempi di acquisizione:

☐ in diretta tramite collegamento on line

☐ in differita tramite acquisizione entro le 24 ore

☐ altro (specificare) ....

....

C3. Modalità:

☐ telematica

☐ supporti magnetici

☐ data entry

☐ altro (specificare) ....

....

Schema di scheda tecnica

QUADRO D: Elaborazione dei dati

D1. Tecniche di presentazione dei dati originali:

- ☐ raggruppamenti
- ☐ grafici
- ☐ comparazioni
- ☐ altro (specificare) ....

D2. Modalità di effettuazione di eventuali stime di tendenza dei corsi:

- ☐ funzioni matematiche
- ☐ grafici
- ☐ altro (specificare) ....

D3. Evidenziazione agli utenti della diversa natura dei dati esposti (originali, elaborati, stime):

- ☐ si
- ☐ no

D4. Strumenti tecnici per l'elaborazione:

- ☐ software applicativo originale
- ☐ pacchetti software standard
- ☐ altro (specificare) ....

D5. Trattamento degli errori:

- ☐ non è prevista la verifica dei dati in fase di input
- ☐ è prevista la verifica dei dati in fase di input
  - ☐ automatica
  - ☐ manuale

- ☐ non è prevista la verifica dei dati in fase di output
- ☐ è prevista la verifica dei dati in fase di output
  - ☐ automatica
  - ☐ manuale

D6. Archiviazione e conservazione dei dati:

- ☐ supporto magnetico
- ☐ supporto cartaceo

Schema di scheda tecnica

QUADRO E: Informazioni relative alla diffusione

E1. Utenti del servizio:

- ☐ finali
- ☐ intermedi

E2. Modalità di accesso al servizio:

- ☐ servizio telematico on line
- ☐ servizio distribuzione supporto magnetico
- ☐ supporto cartaceo

E3. Prezzo del servizio:

- ☐ forfettario
- ☐ proporzionale alle richieste
- ☐ gratis
- ☐ altro (specificare) ....

E4. Numero degli utenti: ....

E6. Tempo medio intercorrente tra l'acquisizione del dato da parte dell'istante e la disponibilità del dato stesso da parte dell'utente:

- ☐ entro un minuto
- ☐ entro un ora
- ☐ entro un giorno
- ☐ altro (specificare) ....

91A4861

DELIBERAZIONE 29 ottobre 1991.

Insediamento delle commissioni regionali per l'albo dei promotori di servizi finanziari. (Deliberazione n. 5535).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Visto l'art. 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto l'art. 18 del regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori di servizi finanziari, approvato con propria delibera n. 5388 del 2 luglio 1991;

Considerato che, ai sensi del citato art. 5, comma 6, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, i presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con sede nei capoluoghi di regione, l'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa — costituita dall'ANASF - Associazione nazionale agenti servizi finanziari — e il presidente di questa Commissione hanno proceduto alla nomina dei membri, titolari e supplenti, delle commissioni regionali per l'albo dei promotori di servizi finanziari;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato regolamento approvato con delibera n. 5388 del 2 luglio 1991, il membro nominato dal presidente di questa Commissione svolge le funzioni di presidente delle suddette commissioni regionali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del citato regolamento approvato con delibera n. 5388 del 2 luglio 1991, alle riunioni delle commissioni regionali assiste un segretario scelto tra il personale delle camere di commercio dal presidente di queste ultime;

Dispone:

Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi sede nei capoluoghi di regione, sono insediate le commissioni regionali per l'albo dei promotori di servizi finanziari composte come di seguito indicato:

COMMISSIONI REGIONALI PER L'ALBO DEI PROMOTORI DI SERVIZI FINANZIARI

ABRUZZO

Presidente:	prof. Osvaldo Prosperi	- membro nominato dal presidente della Consob
Membri effettivi:	prof. Adriano Rossi	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	Ivo Taddei	- membro nominato dall'ANASF
Membri supplenti:	dott.ssa Daniela Petrucci Bazzoni	- membro nominato dal presidente della Consob
	dott. Emidio A. Tenaglia	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	Gaetano Ferri	- membro nominato dall'ANASF
Segretario:	dott. Celestino Totani	

BASILICATA

Presidente:	rag. Giacomo Carlo Fusco	- membro nominato dal presidente della Consob
Membri effettivi:	dott. Salvatore Ferraioli	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	dott.ssa Paola Ferrara	- membro nominato dall'ANASF
Membri supplenti:	dott. Giuseppe Cannizzaro	- membro nominato dal presidente della Consob
	dott. Vittorio Aulenti	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	dott. Pasquale Maione	- membro nominato dall'ANASF
Segretario:	dott. Vincenzo Ricotti	

CALABRIA

Presidente:	dott. Giuseppe Grazia	- membro nominato dal presidente della Consob
Membri effettivi:	avv. P. Camillo Senese	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	dott. Francesco Calvano	- membro nominato dall'ANASF
Membri supplenti:	dott. Mario Noce	- membro nominato dal presidente della Consob
	avv. Luigi Cafasi	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	dott. Luigi Trapasso	- membro nominato dall'ANASF
Segretario:	dott.ssa Stefania Celestino	

CAMPANIA

Presidente:	prof. Domenico Buonomo	- membro nominato dal presidente della Consob
Membri effettivi:	dott. Luigi Poi	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	dott. Ernesto Vitale	- membro nominato dall'ANASF
Membri supplenti:	dott. Marcello Bartoli	- membro nominato dal presidente della Consob
	dott. Massimo Di Pietro	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	dott. Roberto Dilillo	- membro nominato dall'ANASF
Segretario:	dott. Antonio Coroniti	

EMILIA-ROMAGNA

Presidente:	prof. Giovanni Grippo	- membro nominato dal presidente della Consob
Membri effettivi:	dott. Michele Turchi	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	dott. Francesco Priore	- membro nominato dall'ANASF
Membri supplenti:	avv. Michele Maccarone	- membro nominato dal presidente della Consob
	dott. Fernando Del Vecchio	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	Mario Angelini	- membro nominato dall'ANASF
Segretario:	Gilberto Ginghini	

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Presidente:	prof. Maurizio Fanni	- membro nominato dal presidente della Consob
Membri effettivi:	dott. Alfonso Desiata	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	Umberto Granello	- membro nominato dall'ANASF
Membri supplenti:	dott. Luigi Capitani	- membro nominato dal presidente della Consob
	Tullio Rismondo	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	dott. Donato Desimini	- membro nominato dall'ANASF
Segretario:	dott. Ezio Nardelli	

LAZIO

Presidente:	prof. Paolo Ferro Luzzi	- membro nominato dal presidente della Consob
Membri effettivi:	prof. Marcello Clausi	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	dott. Sandro M. Carloni	- membro nominato dall'ANASF
Membri supplenti:	dott.ssa Maria Mazzarella	- membro nominato dal presidente della Consob
	dott. Aleandro Marinelli	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	Roberto Bordoni	- membro nominato dall'ANASF
Segretario:	dott. Franco Di Pompeo	

LIGURIA

Presidente:	prof. Guido Alpa	- membro nominato dal presidente della Consob
Membri effettivi:	dott. Piero Taverna	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	dott. Massimo Grandis	- membro nominato dall'ANASF
Membri supplenti:	dott. Francesco Bianca	- membro nominato dal presidente della Consob
	dott.ssa Grazia E. Mazzara	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	dott. Guido Pagani	- membro nominato dall'ANASF
Segretario:	dott. Emerico Radmann	

LOMBARDIA

Presidente:	prof. Arnaldo Mauri	- membro nominato dal presidente della Consob
Membri effettivi:	dott. Renato T. Ferrari	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	dott. Albino Esposito	- membro nominato dall'ANASF
Membri supplenti:	dott. Nicola Marra	- membro nominato dal presidente della Consob
	dott.ssa Paola G. Fatrizio	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	dott. Guido G. Lasciarrea	- membro nominato dall'ANASF
Segretario:	dott. Renato Soldati	

MARCHE

Presidente:	prof. Lucio Francario	- membro nominato dal presidente della Consob
Membri effettivi:	dott. Italo G. Bocci	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	Francesco Fortuni	- membro nominato dall'ANASF
Membri supplenti:	dott. Maurizio Vicari	- membro nominato dal presidente della Consob
	dott. Vincenzo Valentino	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	Rino Rava	- membro nominato dall'ANASF
Segretario:	dott.ssa M. Teresa Micaletti	

MOLISE

Presidente:	prof. Antonio Procida Mirabelli	- membro nominato dal presidente della Consob
Membri effettivi:	prof. Pietro A. Ferraris	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	Marco Pompa	- membro nominato dall'ANASF
Membri supplenti:	dott. Paolo Staffini	- membro nominato dal presidente della Consob
	dott. Giuseppe Biscardi	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	dott. Benedetto Capobianco	- membro nominato dall'ANASF
Segretario:	Franca De Santis	

PIEMONTE

Presidente:	dott. Carlo Maria Pratis	- membro nominato dal presidente della Consob
Membri effettivi:	dott. Giuseppe Pichetto	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	Marco M. Persano	- membro nominato dall'ANASF
Membri supplenti:	dott. Salvatore Grillo	- membro nominato dal presidente della Consob
	dott. Giovanni Giustetto	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	dott. Pier Giorgio Pesce	- membro nominato dall'ANASF
Segretario:	dott. Antonio Gallo	

PUGLIA

Presidente:	prof. Sabino Fortunato	- membro nominato dal presidente della Consob
Membri effettivi:	prof. Antonio Dell'Atti	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	dott. Claudio Fontanini	- membro nominato dall'ANASF
Membri supplenti:	dott. Arnaldo Rubino	- membro nominato dal presidente della Consob
	dott. Fabrizio Quarta	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	Francesco Ponzetta	- membro nominato dall'ANASF
Segretario:	dott.ssa Olimpia De Leo	

SARDEGNA

Presidente:	dott. Alberto Frau	- membro nominato dal presidente della Consob
Membri effettivi:	avv. Sandro Usai	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	Salvatore Ferrari	- membro nominato dall'ANASF
Membri supplenti:	dott. Paolo Ulzega	- membro nominato dal presidente della Consob
	dott. Paolo Solinas	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	Giambattista Cossu	- membro nominato dall'ANASF
Segretario:	dott. Antonio Loche	

SICILIA

Presidente:	prof. Antonino Palazzo	- membro nominato dal presidente della Consob
Membri effettivi:	prof. Giuseppe Bavetta	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	Lamberto Collina	- membro nominato dall'ANASF
Membri supplenti:	dott. Francesco Tuccari	- membro nominato dal presidente della Consob
	dott. Giuseppe La Rosa	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	Donato Didonna	- membro nominato dall'ANASF
Segretario:	dott. Nicola Lo Verde	

TOSCANA

Presidente:	prof. Francesco Corsi	- membro nominato dal presidente della Consob
Membri effettivi:	dott. Alberto Poppi	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	dott. Carlo Bagnasco	- membro nominato dall'ANASF
Membri supplenti:	dott. Domenico Marino	- membro nominato dal presidente della Consob
	dott. Giancarlo Ortolani	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	dott. Enzo Ruini	- membro nominato dall'ANASF
Segretario:	rag. Alessandro Latini	

TRENTINO-ALTO ADIGE

Presidente:	dott. Bruno Frizzera	- membro nominato dal presidente della Consob
Membri effettivi:	dott. Peter Mayr	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	Franco Chiocchetti	- membro nominato dall'ANASF
Membri supplenti:	dott. Filippo Macaluso	- membro nominato dal presidente della Consob
	dott. Peter Gliera	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	Ezio Dodoni	- membro nominato dall'ANASF
Segretario:	dott. Enzo Demattè	

UMBRIA

Presidente:	prof. Luigi Corsaro	- membro nominato dal presidente della Consob
Membri effettivi:	geom. Loreto Luchetti	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	dott.ssa M. Grazia Castelli	- membro nominato dall'ANASF
Membri supplenti:	dott. Giancarlo D'Ambrosio	- membro nominato dal presidente della Consob
	dott. Lanfranco Biscarini	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	dott. Maurizio Bufi	- membro nominato dall'ANASF
Segretario:	dott. Quintilio Serpolla	

VALLE D'AOSTA

Presidente:	dott. Marziano Pessina	- membro nominato dal presidente della Consob
Membri effettivi:	dott. Agostino Sinico	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	Luca Ponti	- membro nominato dall'ANASF
Membri supplenti:	dott.ssa Lidia Cimminiello	- membro nominato dal presidente della Consob
	dott. Roberto Greco	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	dott. Elio Gherardi	- membro nominato dall'ANASF
Segretario:	Marie Bovard	

VENETO

Presidente:	dott. Cesare Palminteri	- membro nominato dal presidente della Consob
Membri effettivi:	prof. Paolo Biffis	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	Paolo Ravasini	- membro nominato dall'ANASF
Membri supplenti:	dott. Pietro Farina	- membro nominato dal presidente della Consob
	dott. Marino Grimani	- membro nominato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
	Rodolfo Barbieri	- membro nominato dall'ANASF
Segretario:	dott. Filippo Lo Torto	

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, 29 ottobre 1991

Il presidente: PAZZI

91A4862

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 28 settembre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma primo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Viste le osservazioni ed il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 12 luglio 1991;

Viste le delibere di accoglimento delle suddette osservazioni del consiglio della facoltà di farmacia del 12 settembre 1991, del senato accademico del 23 settembre 1991 e del consiglio di amministrazione del 24 settembre 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 62 al 69 dello statuto dell'Università degli studi di Bari, relativi alla facoltà di farmacia sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

Titolo VIII

FACOLTÀ DI FARMACIA

Art. 62. — La facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia e la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

I titoli di ammissione ai corsi sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

CORSO DI LAUREA IN FARMACIA

Art. 63. — La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di cinque anni di insegnamento teorico e pratico comprendente un periodo semestrale di tirocinio pratico pre-laurea.

Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato è non inferiore a venticinque e non superiore a ventisette.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Art. 64. — Il corso degli studi si articola in insegnamenti fondamentali, annuali o semestrali, ed insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali.

Gli orientamenti vengono istituiti al fine di realizzare una migliore professionalità del laureato in settori dell'attività farmaceutica.

Sono insegnamenti fondamentali del corso:

1) fisica;
2) istituzioni di matematica *(a)*;
3) chimica generale ed inorganica;
4) botanica farmaceutica;
5) biologia generale *(b)*;
6) anatomia umana;
7) fisiologia generale;
8) chimica organica;
9) chimica analitica (semestrale) *(c)*;
10) analisi dei medicinali I (semestrale);
11) microbiologia (semestrale);
12) chimica biologica *(d)*;
13) patologia generale *(e)*;
14) farmacologia e farmacognosia I *(f)*;
15) chimica farmaceutica e tossicologia I;
16) analisi dei medicinali II;
17) farmacologia e farmacognosia II *(g)*;
18) chimica farmaceutica e tossicologica II;
19) analisi dei medicinali III;

(a) Con elementi di statistica ed informatica.
(b) Corso integrato. Discipline: 1) biologia animale, 2) biologia vegetale.
(c) Per la facoltà di farmacia.
(d) Biochimica generale ed applicata (medica).
(e) Con elementi di terminologia medica.
(f) Farmacognosia.
(g) Farmacologia e farmacoterapia.

20) tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche I;
21) disciplina fondamentale di orientamento;
22) tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche II;
23) farmacologia e farmacognosia III *(h)*;
24) igiene (semestrale) *(i)*;
25) discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame integrato.

Gli orientamenti previsti sono:

1) *Biochimico analitico clinico.*

Insegnamento fondamentale annuale:
biochimica sistematica umana.

Insegnamenti opzionali semestrali:
analisi biochimico-cliniche;
analisi dei farmaci e dei loro metaboliti nei liquidi biologici;
analisi di principi attivi in matrici complesse;
biochimica clinica;
biometria e statistica;
chemiometria;
chimica analitica;
ematologia;
enzimologia;
metodologia biochimica;
microchimica.

2) *Cosmetologico.*

Insegnamento fondamentale annuale:
chimica dei prodotti cosmetici.

Insegnamenti opzionali semestrali:
analisi dei prodotti cosmetici;
biochimica clinica;
chimica degli olii essenziali;
chimica e tecnologia dei prodotti cosmetici;
dermofarmacologia;
elementi di dermatologia;
fisiologia e biochimica della cute;
fitocosmesi;
tecnica e legislazione dei prodotti cosmetici;
tossicologia dei prodotti cosmetici.

3) *Farmaceutico.*

Insegnamento fondamentale annuale:
complementi di chimica farmaceutica.

Insegnamenti opzionali semestrali:
brevettistica farmaceutica;
chimica biofarmaceutica;
chimica delle sostanze organiche naturali;
chimica tossicologica;
complementi di chimica tossicologica;
documentazione ed informazione scientifica;
farmacia veterinaria;
polimeri di interesse farmaceutico;
radiofarmaci;
stechiometria;
stereochimica farmaceutica;
storia della farmacia;
veicolazione e direzionamento dei farmaci.

4) *Farmacologico.*

Insegnamento fondamentale annuale:
farmacologia applicata.

Insegnamenti opzionali semestrali:
basi molecolari dell'attività dei farmaci;
biometria e statistica;
chemioterapia;
complementi di chimica tossicologica;
farmacologia cellulare;
farmacologia clinica;
farmacologia endocrina;
Immunofarmacologia;
neurobiologia;
neuropsicofarmacologia;
tossicologia applicata;
tossicologia cellulare.

5) *Nutrizionale.*

Insegnamento fondamentale annuale:
fisiologia generale della nutrizione.

Insegnamenti opzionali semestrali:
analisi chimica degli alimenti;
biochimica della nutrizione;
biotecnologie alimentari;
chimica bromatologica;
chimica dei prodotti dietetici;
chimica e tecnologia dei prodotti dietetici;
dietofarmacia;
fisiologia generale II;
idrologia;
igiene degli alimenti;
prodotti dietetici;
scienza dell'alimentazione.

6) *Officinale.*

Insegnamento fondamentale annuale:
prodotti cosmetici.

Insegnamenti opzionali semestrali:
analisi biochimico-cliniche;
analisi chimico-tossicologica;
biochimica della nutrizione;
chemioterapia;
chimica biofarmaceutica;
chimica bromatologica;
chimica tossicologica;
complementi di chimica tossicologica;
educazione sanitaria;
enzimologia;
farmacocinetica e metabolismo dei farmaci;
fisiologia cellulare;
fisiologia e biochimica della cute;
Impianti per laboratori galenici;
legislazione e amministrazione farmaceutica;
microbiologia applicata;
microchimica;

(h) Tossicologia.
(i) Con elementi di epidemiologia ed i medicina preventiva.

neurobiologia;
organizzazione e amministrazione dell'azienda farmaceutica;
polimeri di interesse farmaceutico;
radiochimica;
stechiometria;
stereochimica farmaceutica;
storia della farmacia;
zoologia generale.

7) *Sanitario farmaceutico.*

Insegnamento fondamentale annuale:
tossicologia e controllo degli inquinamenti.

Insegnamenti opzionali semestrali:
analisi chimico-tossicologica;
biochimica della nutrizione;
chimica bromatologica;
chimica tossicologica;
chimica tossicologica industriale;
educazione sanitaria;
farmacia clinica;
farmacocinetica e metabolismo dei farmaci;
farmacologia clinica;
farmacovigilanza;
fisica sanitaria;
igiene ambientale;
impianti e macchinari farmaceutici;
impianti per laboratori galenici;
legislazione e amministrazione farmaceutica;
monitoraggio dei farmaci;
organizzazione e amministrazione dell'azienda farmaceutica;
radiochimica;
tossicologia degli alimenti e dell'ambiente.

Gli insegnamenti di analisi dei medicinali I, II e III e di tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche I e II sono corredate da un congruo numero di esercitazioni a posto singolo.

Art. 65. — Ogni anno accademico il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea delibera sull'attivazione di uno o più orientamenti, indicando per ciascuno di essi, in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento altre due o più discipline semestrali tra quelle previste.

Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al quarto anno, ed è tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame, come esame integrato, di almeno due corsi semestrali, scelti tra quelli attivati per detto orientamento.

Art. 66. — Al fine di conseguire il migliore risultato dalla attività didattica, il consiglio di facoltà, su parere espresso dal consiglio di corso di laurea, definisce il piano degli studi per quanto attiene le propedeuticità delle discipline e dei relativi esami.

Inoltre, sempre in ragione delle esigenze didattiche, gli stessi consigli possono promuovere corsi intensivi, organizzati in due cicli distinti e con esami finali di profitto espletabili sin dalla fine di ciascun ciclo.

Nel manifesto degli studi, pubblicato annualmente, sono elencati gli orientamenti ed i corsi opzionali attivati nonché le propedeuticità delle discipline e dei relativi esami.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamenti di più insegnamenti dello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Lo studente può presentare un piano di studio diverso da quello indicato dalla facoltà.

Art. 67. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere superato gli esami di profitto di tutti gli insegnamenti fondamentali del corso e di quelli che costituiscono l'orientamento prescelto, ed avere effettuato il tirocinio pratico.

Lo studente deve inoltre dimostrare di aver acquisito conoscenza dell'inglese scientifico e di una eventuale seconda lingua straniera, in accordo a quanto proposto dal consiglio di corso di laurea.

Tali conoscenze verranno accertate mediante un colloquio, da tenersi entro il quarto anno di corso, che verrà regolarmente verbalizzato da una commissione che potrà comprendere il lettore di lingua attribuito alla facoltà.

Art. 68. — Il tirocinio pratico sperimentale di sei mesi, da compiersi entro il quarto o quinto anno, deve avvenire presso una farmacia aperta al pubblico, o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale stesso. L'espletamento del tirocinio pratico può compiersi entro il quarto o quinto anno di corso.

Il compimento del semestre di pratica professionale deve risultare da un attestato del titolare o del direttore della farmacia all'uopo frequentata.

Art. 69. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale o compilativa, su argomento concordato con un docente della Facoltà in una delle discipline comprese nel *curriculum* dello studente.

Per la tesi sperimentale è obbligatoria la frequenza, per almeno un anno accademico, di un laboratorio scientifico sotto la guida di un docente preferibilmente della facoltà.

Corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Art. 70. — La durata del corso degli studi per la laurea in «chimica e tecnologia farmaceutiche» è di cinque anni, divisi in un triennio propedeutico ed in un biennio.

Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato è non inferiore a trenta e non superiore a trentadue.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

L'ammissione al quarto anno potrà avvenire soltanto dopo il superamento di almeno diciassette dei diciannove esami fondamentali del primo triennio.

Per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale di farmacista è previsto un periodo di tirocinio pratico dopo la laurea.

Art. 71. — Il corso degli studi si articola in insegnamenti fondamentali, annuali o semestrali, ed insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali.

Gli orientamenti vengono istituiti al fine di realizzare una migliore professionalità del laureato in settori dell'attività farmaceutica.

Sono insegnamenti fondamentali del corso:

1) matematica;
2) fisica;
3) chimica generale ed inorganica;
4) biologia generale *(a)*;
5) anatomia umana;
6) microbiologia (semestrale);
7) chimica organica I;
8) chimica fisica;
9) chimica analitica (semestrale) *(b)*;
10) analisi dei medicinali (semestrale);
11) chimica biologica *(c)*;
12) fisiologia generale;
13) farmacologia e farmacognosia I *(d)*;
14) chimica organica II;
15) metodi fisici in chimica organica;
16) biochimica applicata;
17) analisi dei farmaci I;
18) chimica farmaceutica e tossicologica I;
19) patologia generale (semestrale) *(e)*;
20) chimica degli alimenti (semestrale);
21) farmacologia e farmacognosia II *(f)*;
22) chimica farmaceutica e tossicologica II;
23) analisi dei farmaci II;
24) tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche;
25) farmacologia e farmacognosia III (semestrale) *(g)*;
26) disciplina fondamentale di orientamento;
27) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
28) chimica farmaceutica applicata;
29) impianti dell'industria farmaceutica;
30) discipline cómplementari (semestrali) di orientamento: esame integrato.

(a) Corso integrato: discipline: 1) biologia animale; 2) biologia vegetale.
(b) Per la facoltà di farmacia.
(c) Biochimica generale ed applicata (medica).
(d) farmacognosia.
(e) Con elementi di terminologia medica.
(f) Farmacologia e farmacoterapia.
(g) Tossicologia.

Gli orientamenti previsti sono:

1) *Analitico farmaceutico.*

Insegnamento fondamentale annuale:
metodologie speciali in analisi farmaceutica.

Insegnamenti opzionali semestrali:
analisi biochimico-cliniche;
analisi chimica degli alimenti;
analisi chimico-tossicologica;
analisi dei farmaci e dei loro metaboliti nei liquidi biologici;
analisi dei prodotti cosmetici;
analisi di principi attivi in matrici complesse;
chemiometria;
chimica analitica clinica;
idrologia;
metodologia biochimica.

2) *Biotecnologico.*

Insegnamento fondamentale annuale:
biologia molecolare;

Insegnamenti opzionali semestrali:
biochimica industriale;
biotecnologia delle piante officinali;
biotecnologie alimentari;
biotecnologie farmaceutiche;
biotecnologie farmacologiche;
chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
enzimologia;
genetica;
ingegneria genetica;
microbiologia applicata;
microbiologia industriale farmaceutica.

3) *Chimico applicativo.*

Insegnamento fondamentale annuale:
complementi di chimica generale.

Insegnamenti opzionali semestrali:
applicazione degli isotopi;
biochimica industriale;
chimica bioinorganica;
chimica biorganica;
chimica dei composti eterociclici;
chimica delle sostanze organiche naturali;
chimica fisica biologica;
chimica organica superiore;
complementi di chimica organica;
microchimica;
progettazione e sintesi di farmaci;
radiochimica;
sintesi speciali organiche;
stereochimica;
strutturistica chimica.

4) *Farmacoterapeutico.*

Insegnamento fondamentale annuale:
saggi e dosaggi farmacologici.

Insegnamenti opzionali semestrali:
applicazione degli isotopi;
biotecnologie farmacologiche;
chemioterapia;
endocrinologia generale;
farmacocinetica;

farmacocinetica e metabolismo dei farmaci;
farmacologia molecolare;
immunochimica;
neurochimica;
radiofarmaci;
tossicologia industriale.

5) *Fitofarmaceutico e fitoiatrico.*

Insegnamento fondamentale annuale:
chimica dei prodotti fitoiatrici.

Insegnamenti opzionali semestrali:
biotecnologia delle piante officinali;
botanica farmaceutica applicata:
fisiologia vegetale;
fitochimica;
fitofarmacia;
fitoterapia;
saggi e dosaggi farmacognostici.

6) *Industriale.*

Insegnamento fondamentale annuale:
chimica farmaceutica superiore.

Insegnamenti opzionali semestrali:
analisi chimica degli alimenti;
analisi dei farmaci e dei loro metaboliti nei liquidi biologici;
applicazione degli isotopi;
basi molecolari dell'attività dei farmaci;
biochimica industriale;
brevettistica farmaceutica;
chimica analitica clinica;
chimica bioinorganica;
chimica dei composti eterociclici;
chimica dei prodotti dietetici;
chimica dei recettori;
chimica del rilascio e direzionamento dei farmaci;
chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
chimica delle sostanze organiche naturali;
chimica e tecnologia dei prodotti cosmetici;
chimica farmaceutica industriale;
chimica tossicologica industriale;
documentazione ed informazione scientifica;
farmacocinetica;
fitochimica;
igiene ambientale;
impianti e macchinari farmaceutici;
ingegneria genetica;
metodologia biochimica;
metodologie avanzate in chimica farmaceutica;
microbiologia industriale farmaceutica;
normativa tecnica comunitaria ed internazionale dei medicamenti;
progettazione e sintesi di farmaci;
sintesi speciali organiche;
tossicologia industriale.

7) *Scienza e sviluppo del farmaco.*

Insegnamento fondamentale annuale:

chimica farmaceutica e tossicologica III.

Insegnamenti opzionali semestrali:

basi molecolari dell'attività dei farmaci;
biotecnologie farmaceutiche;
brevettistica farmaceutica;
chimica biofarmaceutica;
chimica bioinorganica;
chimica dei composti eterociclici;
chimica dei recettori;
chimica del rilascio e direzionamento dei farmaci;
chimica farmaceutica industriale;
chimica fisica biologica;
complementi di chimica organica;
documentazione ed informazione scientifica;
farmacocinetica;
farmacologia molecolare;
fitochimica;
ingegneria genetica;
metodologie avanzate in chimica farmaceutica;
normativa tecnica comunitaria ed internazionale dei medicamenti;
progettazione e sintesi di farmaci;
sintesi speciali organiche;
stereochimica farmaceutica;
strutturistica chimica.

8) *Tecnologico farmaceutico.*

Insegnamento fondamentale annuale:

tecnologia farmaceutica.

Insegnamenti opzionali semestrali:

chimica del rilascio e direzionamento dei farmaci;
chimica e tecnologia dei prodotti cosmetici;
chimica farmaceutica industriale;
chimica fisica delle forme farmaceutiche;
controlli tecnologici delle forme farmaceutiche;
impianti e macchinari farmaceutici;
normativa tecnica comunitaria ed internazionale dei medicamenti;
polimeri di interesse farmaceutico;
preformulazione e formulazione farmaceutiche;
veicolazione e direzionamento dei farmaci.

Gli insegnamenti di analisi dei medicinali, analisi dei farmaci I e II, tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche, laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci e saggi e dosaggi farmacologici sono corredati da un congruo numero di esercitazioni di laboratorio a posto singolo.

Art. 72. — Ogni anno accademico il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, delibera sull'attivazione di uno o più orientamenti, indicando per ciascuno di essi, in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento altre due o più discipline semestrali tra quelle previste.

Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al quarto anno, ed è tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame, come esame integrato, di almeno due corsi semestrali, scelti tra quelli attivati per detto orientamento.

Art. 73. — Al fine di conseguire il migliore risultato dalla attività didattica, il consiglio di facoltà, su parere espresso dal consiglio di corso di laurea, definisce il piano degli studi per quanto attiene le propedeuticità delle discipline e dei relativi esami.

Inoltre, sempre in ragione delle esigenze didattiche, gli stessi consigli possono promuovere corsi intensivi, organizzati in due cicli distinti e con esami finali di profitto espletabili alla fine di ciascun ciclo.

Nel manifesto degli studi, pubblicato annualmente, sono elencati gli orientamenti ed i corsi opzionali attivati nonché le propedeuticità delle discipline e dei relativi esami.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamenti di più insegnamenti dello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Lo studente può presentare un piano di studio diverso da quello indicato dalla facoltà.

Art. 74. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve avere superato gli esami di profitto di tutti gli insegnamenti fondamentali del corso e di quelli che costituiscono l'orientamento scelto.

Lo studente deve inoltre dimostrare di aver acquisito conoscenza dell'inglese scientifico e di una eventuale seconda lingua straniera, in accordo a quanto proposto dal consiglio di corso di laurea.

Tali conoscenze verranno accertate mediante un colloquio, da tenersi entro il quarto anno, che verrà regolarmente verbalizzato da una commissione che potrà comprendere il lettore di lingua attribuito alla facoltà.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale su argomento concordato con un docente della facoltà in una delle discipline comprese nel *curriculum* dello studente.

Lo studente deve iniziare l'attività di tesi successivamente al terzo anno di corso frequentando per un biennio un laboratorio scientifico preferibilmente afferente alla facoltà.

Il tirocinio pratico professionale di sei mesi viene effettuato dopo la laurea e può avere luogo presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale stesso. Può anche essere svolto per metà tempo in farmacia e per l'altra metà presso l'industria farmaceutica.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 28 settembre 1991

Il rettore

91A4841

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 11 settembre 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto rettorale 28 settembre 1989 (*Gazzetta Ufficiale* 5 dicembre 1989, n. 284) con il quale è stato pubblicato lo statuto della scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica;

Considerata l'opportunità di procedere alla rettifica di un errore materiale contenuto nel predetto decreto rettorale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 869, relativo agli insegnamenti della scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica, la disciplina del III anno «Terapia intensiva chirurgia neonatale» afferente all'area chirurgia pediatrica e chirurgia speciale, è rettificata come segue: «Terapia intensiva chirurgica neonatale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 11 settembre 1991

Il rettore: ROVERSI MONACO

91A4863

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 26 settembre 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935 n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di lettere e filosofia in data 31 gennaio 1990, consiglio di amministrazione in data 28 settembre 1990 e senato accademico in data 9 ottobre 1990);

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella adunanza del 16 marzo 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il testo dell'art. 62, relativo al corso di laurea in lettere, modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di «filologia egiziana antica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 26 settembre 1991

Il rettore: ELIA

1A4825

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bianzone dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione di opere di potenziamento della rete idrica dell'acquedotto Rial da la Zoca-Campione-Pralamagno da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. V/11334).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale di Bianzone (Sondrio) per la realizzazione di opere potenziamento rete idrica acquedotto «Rial da la Zoca-Campione-Pralamagno» su area ubicata nel comune di Bianzone (Sondrio), mappali 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, foglio 2, mappali 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, foglio 3, mappali 76, 180, 181, 184, 185, 199, 205, 243, 282, 280, 281, 289, 272, 279, 275, 277, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 332, 333, 334, 335, foglio 5, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nell'approvvigionamento idrico alla popolazione residente;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che le opere da realizzare sono quasi totalmente interrate;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bianzone (Sondrio), mappali 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, foglio 2, mappali 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, foglio 3, mappali 76, 180, 181, 184, 185, 199, 205, 243, 282, 280, 281, 289, 272, 279, 275, 277, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 332, 333, 334, 335, foglio 5, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Bianzone (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 16 luglio 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A4843

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di San Pellegrino Terme dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione di un ripetitore passivo da parte della S.I.P. (Deliberazione n. V/11339).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla S.I.P. per la realizzazione di ripetitore passivo su area ubicata nel comune di San Pellegrino Terme (Bergamo), mappale 100, foglio 35, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nell'assicurare il servizio telefonico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione delle soluzioni cromatiche e degli accorgimenti per l'inserimento ambientale del ripetitore, coerenti con le ipotesi di studio del piano territoriale di sistema per le infrastrutture di rete;

Atteso che si e proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, ostituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di San Pellegrino Terme (Bergamo), mappale 100, foglio 35, dall'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 12, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di San Pellegrino Terme (Bergamo) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 16 luglio 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A4844

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tirano dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione di un traliccio ed annesso fabbricato da parte del sig. Cola Ermanno. (Deliberazione n. V/11343).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da Cola Ermanno per la realizzazione di traliccio ed annesso fabbricato su area ubicata nel comune di Tirano (Sondrio), mappale 118 (parte), foglio 70, come risulta dall'allegato 1 facente parte integrante della presente delibera, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nella prevenzione e sicurezza dei cittadini in quanto trattasi di manufatto al servizio della rete regionale antincendi boschivi;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal

prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Tirano (Sondrio), mappale 118 (parte), foglio 70, come risulta dall'allegato 1 facente parte integrante della presente delibera, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Tirano (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 16 luglio 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A4845

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Chiesa in Valmalenco e di Lanzada dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. 3859, per la realizzazione, da parte della società «Funivia al Bernina S.p.a.», della seggiovia quadriposto «Alpe Palù-Cima Motta» in sostituzione della telecabina esistente, la sistemazione della pista rossa in località «Motta-Palù», la sistemazione della pista rossa in località «Bragna», la sistemazione della pista rossa «Motta-Campolungo», la costruzione della pista di collegamento in località Palù. (Deliberazione n. V/12227).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale numero IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale numero IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da Funivia al Bernina S.p.a. per la realizzazione di seggiovia quadriposto «Alpe Palù-Cima Motta» in sostituzione di telecabina esistente, sistemazione pista rossa in località «Motta-Palù», sistemazione pista rossa in località «Bragna», sistemazione pista rossa Motta-Campolungo, costruzione pista di collegamento in località Palù su area ubicata nel comune di Chiesa in Valmalenco, mappali 7, 8, 9, 6, 37, 1, foglio 18, mappali 197, 198, 199, 200, 201, 205, 207, 235, foglio 16, mappale 1, foglio 17, comune di Lanzada, mappali 4, 14, 15, 16, 17, 19, 20, foglio 17, mappale 162, foglio 8, mappale 75, foglio 14, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d*), della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nell'adeguamento di impianti e piste da sci;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto delle opere sull'ambiente e della già consolidata presenza nei luoghi di strutture sciistiche;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Chiesa in Valmalenco, mappali 7, 8, 9, 6, 37, 1, foglio 18, mappali 197, 198, 199, 200, 201, 205, 207, 235, foglio 16, mappale 1, foglio 17, comune di Lanzada, mappali 4, 14, 15, 16, 17, 19, 20, foglio 7, mappale 162, foglio 8, mappale 75, foglio 14, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Chiesa in Valmalenco e Lanzada copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 30 luglio 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A4846

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Associazione italiana alberghi per la gioventù ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1991, registro n. 13 Presidenza, foglio n. 206, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione italiana alberghi per la gioventù è stata autorizzata ad acquistare dalla S.p.a. G.I.A.R. una porzione immobiliare del fabbricato sito in Roma, via Cavour, 44, distinta nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Roma alla partita 108327, foglio 481, particella 86, sub 11 e 12 parte, piano 3°, categ. A/2, col. 3°, al convenuto prezzo di L. 500.000.000.

91A4866

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione alla fondazione «A. G. Chizzolini», in Milano ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1991, registro n. 11 Università e ricerca, foglio n. 166, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la fondazione «A.G. Chizzolini» è stata autorizzata ad acquistare il 50% di un immobile sito in Cinisello Balsamo nella via Enrico Toti n. 17.

91A4849

MINISTERO DEL TESORO

N. 213

Corso dei cambi del 31 ottobre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1253,950	1253,950	1254 —	1253,950	1253,950	1253,950	1252,900	1253,950	1253,950	1253,950
E.C.U.	1533,200	1533,200	1533,500	1533,200	1533,200	1533,200	1533,110	1533,200	1533,200	1533,200
Marco tedesco	748,950	748,950	749 —	748,950	748,950	748,950	748,950	748,950	748.950	748,950
Franco francese	219,190	219,190	219,750	219,190	219,190	219,190	219,190	219,190	219,190	219,190
Lira sterlina	2181 —	2181 —	2182 —	2181 —	2181 —	2181 —	2181,200	2181 —	2181 —	2181 —
Fiorino olandese	664,780	664,780	664,900	664,780	664,780	664,780	664,800	664,780	664,780	664,780
Franco belga	36,363	36,363	36,370	36,363	36,363	36,363	36,369	36,363	36,363	36,360
Peseta spagnola	11,896	11,896	11,920	11,896	11,896	11,896	11,896	11,896	11,896	11,890
Corona danese	192,970	192,970	193 —	192,970	192,970	192,970	193,030	192,970	192,970	192,970
Lira irlandese	2002,300	2002,300	2002 —	2002,300	2002,300	2002,300	2002,300	2002,300	2002,300	—
Dracma greca	6,692	6,692	6,680	6,692	6,692	6,692	6,693	6,692	6,692	—
Escudo portoghese	8,709	8,709	8,700	8,709	8,709	8,709	8,712	8,709	8,709	8,700
Dollaro canadese	1117 —	1117 —	1118 —	1117 —	1117 —	1117 —	1117,150	1117 —	1117 —	1117 —
Yen giapponese	9,562	9,562	9,580	9,562	9,562	9,562	9,558	9,562	9,562	9,560
Franco svizzero	852,750	852,750	853 —	852,750	852,750	852,750	852,750	852,750	852,750	852,750
Scellino austriaco	106,437	106,437	106,30	106,437	106,437	106,437	106,430	106,437	106,437	106,430
Corona norvegese	191,140	191,140	191 —	191,140	191,140	191,140	191,150	191,140	191,140	191,140
Corona svedese	205,480	205,480	205,250	205,480	205,480	205,480	205,550	205,480	205,480	205,480
Marco finlandese	307 —	307 —	307,500	307 —	307 —	307 —	307 —	307 —	307 —	—
Dollaro australiano	977 —	977 —	976 —	977 —	977 —	977 —	977 —	977 —	977 —	977 —

Media dei titoli del 31 ottobre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,300
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,250
» » » 21- 4-1987/94	87 —
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,525
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,525
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,475
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,500
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,675
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,825
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,450
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,575
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,625
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,650
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,700
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,675
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,775
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,650
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,200
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,675

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,950
» » » 10% 18- 4-1987/93	99,575
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,425
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,625
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,250
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,525
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,300
» » » TR 2,5% 1983/93	97,900
» » » » 1-12-1984/91	100,050
» » » » 1- 1-1985/92	100,100
» » » » 1- 2-1985/92	100,100
» » » » 18- 4-1986/92	100,575
» » » » 19- 5-1986/92	100,675
» » » » 20- 7-1987/92	100,250
» » » » 19- 8-1987/92	100,250
» » » » 1-11-1987/92	100,425
» » » » 1-12-1987/92	100,375
» » » » 1- 1-1988/93	100,050

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,075
» » » »	1- 3-1988/93	100,125
» » » »	1- 4-1988/93	100,275
» » » »	1- 5-1988/93	100,575
» » » »	1- 6-1988/93	100,475
» » » »	18- 6-1986/93	100,050
» » » »	1- 7-1988/93	100,525
» » » »	17- 7-1986/93	100,125
» » » »	1- 8-1988/93	100,275
» » » »	19- 8-1986/93	99,980
» » » »	1- 9-1988/93	100,350
» » » »	18- 9-1986/93	99,950
» » » »	1-10-1988/93	100,500
» » » »	20-10-1986/93	100,125
» » » »	1-11-1988/93	100,800
» » » »	18-11-1987/93	100,275
» » » »	19-12-1986/93	100,475
» » » »	1- 1-1989/94	100,225
» » » »	1- 2-1989/94	100,175
» » » »	1- 3-1989/94	100,275
» » » »	15- 3-1989/94	100,200
» » » »	1- 4-1989/94	100,300
» » » »	1- 9-1989/94	100,075
» » » »	1-10-1987/94	100,350
» » » »	1-11-1989/94	100,250
» » » »	1- 1-1990/95	99,900
» » » »	1- 2-1985/95	100,250
» » » »	1- 3-1985/95	99,550
» » » »	1- 3-1990/95	99,700
» » » »	1- 4-1985/95	99,275
» » » »	1- 5-1985/95	99,650
» » » »	1- 5-1990/95	99,980
» » » »	1- 6-1985/95	99 —
» » » »	1- 7-1985/95	99,650
» » » »	1- 7-1990/95	99,775
» » » »	1- 8-1985/95	99,300
» » » »	1- 9-1985/95	99,625
» » » »	1- 9-1990/95	99,775
» » » »	1-10-1985/95	99,950
» » » »	1-10-1990/95	99,875
» » » »	1-11-1985/95	100,175
» » » »	1-11-1990/95	100 —
» » » »	1-12-1985/95	100 —
» » » »	1-12-1990/95	99,980
» » » »	1- 1-1986/96	99,550
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,125
» » » »	1- 1-1991/96	99,725
» » » »	1- 2-1986/96	99,625
» » » »	1- 2-1991/96	99,600
» » » »	1- 3-1986/96	98,775
» » » »	1- 4-1986/96	99,950
» » » »	1- 5-1986/96	99,725
» » » »	1- 6-1986/96	99,750
» » » »	1- 7-1986/96	99,425
» » » »	1- 8-1986/96	99,150
» » » »	1- 9-1986/96	99,475
» » » »	1-10-1986/96	99,125
» » » »	1-11-1986/96	99,375
» » » »	1-12-1986/96	99,350
» » » »	1- 1-1987/97	98,925
» » » »	1- 2-1987/97	98,900
» » » »	18- 2-1987/97	98,950
» » » »	1- 3-1987/97	98,500
» » » »	1- 4-1987/97	98,975
» » » »	1- 5-1987/97	98,975
» » » »	1- 6-1987/97	98,950
» » » »	1- 7-1987/97	98,975
» » » »	1- 8-1987/97	98,825
» » » »	1- 9-1987/97	99,075
» » » »	1- 3-1991/98	99,125
» » » »	1- 4-1991/98	99,075

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	21-12-1991	100,050
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,800
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,650
» » »	11,00%	1- 2-1992	100 —
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,625
» » »	12,50%	17- 3-1992	100,125
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,400
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,525
» » »	12,50%	1- 4-1992	100,075
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100,150
» » »	12,50%	18- 4-1992	100,150
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,350
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,375
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,475
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,125
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,200
» » »	10,50%	1- 7-1992	100,225
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,675
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,525
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,325
» » »	12,50%	1-10-1992	100,500
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,500
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,325
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,350
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,400
» » »	12,50%	1-10-1993	100,575
» » »	12,50%	1-11-1993	100,525
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,675
» » »	12,50%	17-11-1993	100,400
» » »	12,50%	1-12-1993	100,300
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,400
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,300
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,400
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,400
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,525
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,125
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,150
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,050
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,050
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,150
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,100
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,125
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	100,350

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	98,925
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,775
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,625
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,625
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,325
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,725
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,750
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,275
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,425
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,525
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,875
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,575
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,175
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,625
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,675
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,625
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,675
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,375
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,775
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,575
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,525
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,675
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,825
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,525
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,075
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M31101

N. 214

Corso dei cambi del 4 novembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1229 —	1229 —	1228,700	1229 —	1229 —	1229 —	1228,400	1229 —	1229 —	1229 —
E.C.U.	1533,500	1533,500	1534 —	1533,500	1533,500	1533,500	1533,300	1533,500	1533,500	1533,500
Marco tedesco	749,600	749,600	749,750	749,600	749,600	749,600	749,610	749,600	749,600	749,600
Franco francese	219,250	219,250	219,500	219,250	219,250	219,250	219,260	219,250	219,250	219,250
Lira sterlina	2179,250	2179,250	2182 —	2179,250	2179,250	2179,250	2179,300	2179,250	2179,250	2179,250
Fiorino olandese	665,330	665,330	666 —	665,330	665,330	665,330	665,350	665,330	665,330	665,330
Franco belga	36,386	36,386	36,420	36,386	36,386	36,386	36,390	36,386	36,386	36,380
Peseta spagnola	11,909	11,909	11,930	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	11,900
Corona danese	193,340	193,340	193,500	193,340	193,340	193,340	193,350	193,340	193,340	193,340
Lira irlandese	2003,300	2003,300	2004 —	2003,300	2003,300	2003,300	2003,500	2003,300	2003,300	—
Dracma greca	6,670	6,670	6,780	6,670	6,670	6,670	6,672	6,670	6,670	—
Escudo portoghese	8,718	8,718	8,720	8,718	8,718	8,718	8,718	8,718	8,718	8,710
Dollaro canadese	1097,750	1097,750	1098 —	1097,750	1097,750	1097,750	1097,400	1097,750	1097,750	1097,75
Yen giapponese	9,496	9,496	9,500	9,496	9,496	9,496	9,496	9,496	9,496	9,490
Franco svizzero	850,590	850,590	851 —	850,590	850,590	850,590	850,540	850,590	850,590	850,590
Scellino austriaco	106,540	106,540	106,500	106,540	106,540	106,540	106,528	106,540	106,540	106,540
Corona norvegese	191,300	191,300	191,500	191,300	191,300	191,300	191,300	191,300	191,300	191,300
Corona svedese	205,470	205,470	205,250	205,470	205,470	205,470	205,480	205,470	205,470	205,470
Marco finlandese	308,050	308,050	308,50	308,050	308,050	308,050	308,180	308,050	308,050	—
Dollaro australiano	965 —	965 —	965 —	965 —	965 —	965 —	964,500	965 —	965 —	965 —

Media dei titoli del 4 novembre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,300
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	92,475
» » » 21- 4-1987/94	87,325
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,525
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,500
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,475
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,500
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,675
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,825
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,650
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,675
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,625
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,650
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,700
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,650
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,775
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,675
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,200
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,650

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,950
» » » 10% 18- 4-1987/93	99,725
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,450
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,625
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,250
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,525
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,300
» » » TR 2,5% 1983/93	97,900
» » » Ind. 1-12-1984/91	100,050
» » » » 1- 1-1985/92	100,075
» » » » 1- 2-1985/92	100,125
» » » » 18- 4-1986/92	100,575
» » » » 19- 5-1986/92	100,750
» » » » 20- 7-1987/92	100,200
» » » » 19- 8-1987/92	100,275
» » » » 1-11-1987/92	100,425
» » » » 1-12-1987/92	100,425
» » » » 1- 1-1988/93	100,050

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 2-1988/93	100.075
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100.100
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100.100
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100.650
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100.500
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100.150
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,500
»	»	»	»	17- 7-1986/93	100 —
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,450
»	»	»	»	19- 8-1986/93	100 —
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100.325
»	»	»	»	18- 9-1986/93	100 —
»	»	»	»	1-10-1988/93	100.550
»	»	»	»	20-10-1986/93	100,150
»	»	»	»	1-11-1988/93	100.875
»	»	»	»	18-11-1987/93	100.300
»	»	»	»	19-12-1986/93	100.475
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,300
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100.200
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100.275
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100.225
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100.225
»	»	»	»	1- 9-1989/94	100.125
»	»	»	»	1-10-1987/94	100,300
»	»	»	»	1-11-1989/94	100,300
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,925
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,275
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,425
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,750
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,300
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,675
»	»	»	»	1- 5-1990/95	100 —
»	»	»	»	1- 6-1985/95	99,050
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,625
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,800
»	»	»	»	1- 8-1985/95	99,350
»	»	»	»	1- 9-1985/95	99,625
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99.775
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,950
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,875
»	»	»	»	1-11-1985/95	100,125
»	»	»	»	1-11-1990/95	100,025
»	»	»	»	1-12-1985/95	100,050
»	»	»	»	1-12-1990/95	100,025
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,600
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100,125
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,775
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,600
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,600
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,700
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,925
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,775
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,750
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,425
»	»	»	»	1- 8-1986/96	99,200
»	»	»	»	1- 9-1986/96	99,600
»	»	»	»	1-10-1986/96	99,150
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,400
»	»	»	»	1-12-1986/96	99,425
»	»	»	»	1- 1-1987/97	99 —
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98,975
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98.875
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99,050
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,975
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,975
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,925
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,900
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,875
»	»	»	»	1- 9-1987/97	99,050
»	»	»	»	1- 3-1991/98	99,125
»	»	»	»	1- 4-1991/98	99,200

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			11.50%	21-12-1991	100.075
»	»	»	9.25%	1- 1-1992	99.880
»	»	»	9.25%	1- 2-1992	99.550
»	»	»	11.00%	1- 2-1992	99.975
»	»	»	9.15%	1- 3-1992	99,675
»	»	»	12.50%	17- 3-1992	100.200
»	»	»	9.15%	1- 4-1992	99,350
»	»	»	11.00%	1- 4-1992	99.525
»	»	»	12.50%	1- 4-1992	100.100
»	»	»	12.50%	1- 4-1990 92	100.175
»	»	»	12.50%	18- 4-1992	100.250
»	»	»	9.15%	1- 5-1992	99.225
»	»	»	11.00%	1- 5-1992	99.450
»	»	»	12.50%	1- 5-1992	100.150
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	100,100
»	»	»	9.15%	1- 6-1992	99.200
»	»	»	10.50%	1- 7-1992	100.225
»	»	»	11.50%	1- 7-1992	99,700
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,575
»	»	»	12.50%	1- 9-1992	100.325
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100,500
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100.775
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	100.425
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	100,375
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100,425
»	»	»	12.50%	1-10-1993	100.500
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,775
»	»	»	12.50%	1-11-1993 Q	100.600
»	»	»	12.50%	17-11-1993	100,450
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100.300
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,475
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100,325
»	»	»	12.50%	1- 2-1990 94	100.325
»	»	»	12.50%	1- 3-1990 94	100.350
»	»	»	12.50%	1- 5-1990 94	100.450
»	»	»	12.50%	1- 6-1990 94	100.275
»	»	»	12.50%	1- 7-1990 94	100.350
»	»	»	12.50%	1- 9-1990 94	100,375
»	»	»	12.50%	1-11-1990 94	100.525
»	»	»	12.50%	1- 1-1991 96	100.225
»	»	»	12.50%	1- 3-1991/96	100.175
»	»	»	12.50%	1- 6-1990 97	100,075
»	»	»	12.50%	16- 6-1990 97	100,125
»	»	»	12.50%	1-11-1990 97	100,225
»	»	»	12.50%	1- 1-1991 98	100.175
»	»	»	12.50%	19- 3-1991 98	100.125
»	»	»	12.50%	1- 3-1991 2001	100.425

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				21- 3-1988 92	8.50%	98.925
»	»	»	»	26- 4-1988 92	8.50%	98.875
»	»	»	»	25- 5-1988 92	8,50%	98.625
»	»	»	»	22-11-1984 92	10,50%	100.650
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9.60%	99.475
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9.75%	100.175
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,525
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8.75%	97,125
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,425
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97.375
»	»	»	»	22-11-1985 93	8,75%	98,475
»	»	»	»	28-11-1988 93	8.50%	95,875
»	»	»	»	28-12-1988/93	8.75%	96,175
»	»	»	»	21- 2-1986 94	8.75%	98,425
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	94,675
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,525
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,275
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99,375
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	101,775
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	101,325
»	»	»	»	22-11-1989 94	10,70%	101,225
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	102,775
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	105,600
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	99.325
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	104,025
»	»	»	»	26- 9-1990 95	11.90%	104,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

M04111

N. 215

Corso dei cambi del 5 novembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1232.350	1232.350	1232 —	1232.350	1232.350	1232,350	1231.750	1232.350	1232.350	1232,350
E.C.U.	1532.800	1532,800	1534 —	1532.800	1532,800	1532,800	1532.900	1532.800	1532.800	1532.800
Marco tedesco	749.200	749.200	749.250	749.200	749.200	749.200	749,190	749,200	749,200	749,200
Franco francese	219.210	219.210	219,250	219,210	219.210	219.210	219.220	219.210	219.210	219.200
Lira sterlina	2178 —	2178 —	2180 —	2178 —	2178 —	2178 —	2178.150	2178 —	2178 —	2178 —
Fiorino olandese	664.840	664.840	665 —	664,840	664.840	664.840	664.920	664.840	664,840	664.850
Franco belga	36.372	36,372	36.380	36,372	36.372	36.372	36.377	36.372	36.372	36.370
Peseta spagnola	11.912	11.912	11.940	11.912	11.912	11.912	11.913	11.912	11.912	11,920
Corona danese	193.260	193.260	193.500	193.260	193.260	193.260	193.260	193,260	193.260	193.260
Lira irlandese	2002.050	2002.050	2002 —	2002.050	2002,050	2002.050	2002 —	2002.050	2002.050	—
Dracma greca	6.659	6.659	6.660	6.659	6,659	6.659	6.659	6.659	6.659	—
Escudo portoghese	8.721	8,721	8,720	8.721	8.721	8,721	8.722	8.721	8.721	8.720
Dollaro canadese	1098.650	1098.650	1098 —	1098.650	1098.650	1098.650	1098.600	1098.650	1098.650	1098.850
Yen giapponese	9.490	9.490	9,500	9,490	9.490	9.490	9.494	9.490	9.490	9.490
Franco svizzero	850.430	850,430	850.500	850.430	850.430	850.430	850.350	850.430	850.430	850.430
Scellino austriaco	106.480	106.480	106.500	106.480	106.480	106.480	106.489	106,480	106.480	106.480
Corona norvegese	191,210	191.210	191.250	191,210	191.210	191,210	191.220	191.210	191.210	191.220
Corona svedese	205.320	205.320	205.250	205.320	205.320	205,320	205.390	205.320	205.320	205.320
Marco finlandese	307.620	307.620	308 —	307.620	307,620	307.620	307.690	307.620	307.620	—
Dollaro australiano	965.500	965.500	964 —	965.500	965.500	965.500	964 —	965,500	965.500	965.500

Media dei titoli del 5 novembre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66.500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100.800
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99.300
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,325
» » » 21- 4-1987/94	87.425
» » C.T.O. 12.50% 1- 6-1989/95	100.525
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,475
» » » 12.50% 18- 7-1989/95	100,525
» » » 12.50% 16- 8-1989/95	100,500
» » » 12.50% 20- 9-1989/95	100.625
» » » 12.50% 19-10-1989/95	100,875
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100.725
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,725
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100.625
» » » 12.50% 19- 2-1990/96	100.650
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,775
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,675
» » » 12.50% 19- 9-1990/96	100,725
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,700
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98.200
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,700
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99.900
» » » 10% 18- 4-1987/93	99.875
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,500
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99.950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,625
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100,250
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,525
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101.450
» » » 13.95% 1- 1-1990/94 II	102,300
» » » TR 2,5% 1983/93	99.900
» » » Ind. 1-12-1984/91	100,050
» » » » 1- 1-1985/92	99,975
» » » » 1- 2-1985/92	100,125
» » » » 18- 4-1986/92	100.500
» » » » 19- 5-1986/92	100,750
» » » » 20- 7-1987/92	100.250
» » » » 19- 8-1987/92	100,250
» » » » 1-11-1987/92	100,525
» » » » 1-12-1987/92	100.400
» » » » 1- 1-1988/93	100.075

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100.075
» » » »	1- 3-1988/93	100.100
» » » »	1- 4-1988/93	100.175
» » » »	1- 5-1988/93	100.700
» » » »	1- 6-1988/93	100.525
» » » »	18- 6-1986/93	100.100
» » » »	1- 7-1988/93	100.425
» » » »	17- 7-1986/93	100 —
» » » »	1- 8-1988/93	100.475
» » » »	19- 8-1986/93	100 —
» » » »	1- 9-1988/93	100.375
» » » »	18- 9-1986/93	100.050
» » » »	1-10-1988/93	100,650
» » » »	20-10-1986/93	100.250
» » » »	1-11-1988/93	100.925
» » » »	18-11-1987/93	100,300
» » » »	19-12-1986/93	100.550
» » » »	1- 1-1989/94	100.350
» » » »	1- 2-1989/94	100.200
» » » »	1- 3-1989/94	100.275
» » » »	15- 3-1989/94	100.200
» » » »	1- 4-1989/94	100.250
» » » »	1- 9-1989/94	100.200
» » » »	1-10-1987/94	100.350
» » » »	1-11-1989/94	100.300
» » » »	1- 1-1990/95	99,950
» » » »	1- 2-1985/95	100,275
» » » »	1- 3-1985/95	99,450
» » » »	1- 3-1990/95	99,850
» » » »	1- 4-1985/95	99,350
» » » »	1- 5-1985/95	99,675
» » » »	1- 5-1990/95	99,975
» » » »	1- 6-1985/95	99,075
» » » »	1- 7-1985/95	99,575
» » » »	1- 7-1990/95	99,825
» » » »	1- 8-1985/95	99,400
» » » »	1- 9-1985/95	99.600
» » » »	1- 9-1990/95	99,775
» » » »	1-10-1985/95	99,975
» » » »	1-10-1990/95	99,950
» » » »	1-11-1985/95	100,125
» » » »	1-11-1990/95	100,025
» » » »	1-12-1985/95	100,075
» » » »	1-12-1990/95	100,050
» » » »	1- 1-1986/96	99.650
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,125
» » » »	1- 1-1991/96	99,800
» » » »	1- 2-1986/96	99,675
» » » »	1- 2-1991/96	99,625
» » » »	1- 3-1986/96	99,725
» » » »	1- 4-1986/96	99,900
» » » »	1- 5-1986/96	99,775
» » » »	1- 6-1986/96	99,825
» » » »	1- 7-1986/96	99.425
» » » »	1- 8-1986/96	99,175
» » » »	1- 9-1986/96	99,700
» » » »	1-10-1986/96	99.175
» » » »	1-11-1986/96	99,450
» » » »	1-12-1986/96	99,500
» » » »	1- 1-1987/97	99,050
» » » »	1- 2-1987/97	98,925
» » » »	18- 2-1987/97	98,875
» » » »	1- 3-1987/97	99,050
» » » »	1- 4-1987/97	99,025
» » » »	1- 5-1987/97	99 —
» » » »	1- 6-1987/97	98,900
» » » »	1- 7-1987/97	98,850
» » » »	1- 8-1987/97	99,875
» » » »	1- 9-1987/97	99,100
» » » »	1- 3-1991/98	98.975
» » » »	1- 4-1991/98	99.125

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	100 —
» » »	11,50%	21-12 1991	99.900
» » »	9.25%	1- 1-1992	99,475
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,475
» » »	11.00%	1- 2-1992	99,925
» » »	9.15%	1- 3-1992	99.725
» » »	12,50%	17- 3-1992	100,175
» » »	9.15%	1- 4-1992	99.500
» » »	11,00%	1- 4-1992	99.525
» » »	12.50%	1- 4-1992	100,075
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100,125
» » »	12.50%	18- 4-1992	100.150
» » »	9.15%	1- 5-1992	99.200
» » »	11,00%	1- 5-1992	99.450
» » »	12.50%	1- 5-1992	100.175
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,100
» » »	9,15%	1- 6-1992	99.175
» » »	10.50%	1- 7-1992	100.025
» » »	11.50%	1- 7-1992	99,675
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,625
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,325
» » »	12.50%	1-10-1992	100.500
» » »	12.50%	1- 2-1993	100,750
» » »	12.50%	1- 7-1993	100,425
» » »	12.50%	1- 8-1993	100.425
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,425
» » »	12.50%	1-10-1993	100.575
» » »	12,50%	1-11-1993	100,625
» » »	12.50%	1-11-1993 Q	100.650
» » »	12,50%	17-11-1993	100,475
» » »	12,50%	1-12-1993	100,325
» » »	12.50%	1- 1-1989/94	100,475
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,325
» » »	12.50%	1- 3-1990/94	100,350
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,475
» » »	12.50%	1- 6-1990/94	100,300
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,375
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100.400
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,500
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,200
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,175
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,200
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,175
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,225
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,075
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,100
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	100.375

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	98,825
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,725
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,600
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,525
» » » »	22- 2-1985/93	9.60%	99,475
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100.025
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98.675
» » » »	25- 7-1988/93	8.75%	97,075
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96.775
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97.175
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,025
» » » »	28-11-1988/93	8.50%	95,975
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96.175
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,225
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,625
» » » »	19- 4-1989/94	9.90%	99.425
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,275
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99.575
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101.275
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,825
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101.075
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102.975
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105.575
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99.175
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103.825
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104.425

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M05111

Modificazione allo statuto del Mediocredito Piemontese, in Torino

Con decreto 15 ottobre 1991 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata approvata la modifica dell'art. 5, comma 1, dello statuto del Mediocredito Piemontese, ente di diritto pubblico, con sede in Torino.

91A4869

Modificazione allo statuto del Mediocredito Emilia-Romagna, in Bologna

Con decreto 17 ottobre 1991 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stata approvata la modifica dell'art. 28 dello statuto del Mediocredito Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, con sede in Bologna.

91A4870

MINISTERO DELLA SANITÀ

Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale

Con decreti del Ministro della sanità datati 30 settembre 1991 sono state collocate in classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, le confezioni delle sottoindicate specialità medicinali:

Confezioni prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° ottobre 1991

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Krebsilasi - Irbi 100 capsule mg 235	SB 40	38.200	026610030
Luitase - Luitpold 100 capsule mg 340	SB 40	38.300	025701069
Pancrease Cilag 100 capsule mg 235	SB 40	38.200	025205028
Pancreasmit - Sigma Tau polvere, 60 bustine g 1	RB 40	13.900	021402058
90 capsule mg 500	RB 40	12.700	021402045
Pancreon 700 UCM 60 confetti mg 700	RB 40	17.150	007288121
Pancreax V Forte - Samil 100 compresse mg 240	RB 40	12.350	021232083
Pancrex Duo - Samil 100 capsule mg 340	SB 40	38.300	021232071
Prexan - La.Fa.Re. pomata 10% g 50	B 40	9.150	024467084

Per facilitare l'identificazione delle confezioni di specialità medicinali incluse nel prontuario terapeutico che, sebbene variate negli elementi della registrazione continuano ad essere prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, si riporta un elenco delle variazioni autorizzate con decreti ministeriali del 30 settembre 1991.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Becotide - Glaxo Allen	*Becotide* - Glaxo S.p.a. (D.M. 30-9-91)
Becotide Rotocap - Glaxo Allen	*Becotide Rotocap* - Glaxo S.p.a. (D.M. 30-9-91)
Becotide nasale - Glaxo Allen	*Becotide nasale* - Glaxo S.p.a. (D.M. 30-9-91)

91A4839

Riconoscimento giuridico della fondazione «Giovanni e Ottavia Ferrero», in Alba

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1991, la fondazione «Giovanni e Ottavia Ferrero», con sede in Alba, è stata riconosciuta giuridicamente e contestualmente è stato approvato il relativo statuto, composto di 14 articoli, munito dell'apposito visto.

91A4348

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province di Bologna, Caserta, Forlì, Genova, Livorno, Pisa, Ravenna e Verona.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1991, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province appresso indicate, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Bologna:

facchinaggio in genere: 48ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.337.000 mensili.

Provincia di Caserta:

1) facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabagagli, facchini e pesatori mercati agro-alimentari all'ingrosso cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame) ed attività preliminari e complementari; insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione e scuoiatura, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili con esclusione degli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorità marittima ai sensi del codice della navigazione;

2) trasporto il cui esercizio sia effettuato dai soci su mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari:

a) di persone:

1) vetturini, barcaioli e simili;

2) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili;

b) di merci per conto terzi:

1) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, ed attività preliminari e complementari (scavo, preparazione materiale da trasportare compreso il montaggio e lo smontaggio quando questo richiede l'ausilio di gru, guardianaggio e simili);

2) trasportatori, mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali e simili ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili);

3) attività accessorie delle precedenti: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili;

4) attività varie: servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, pulitori, netturbini, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza),

39ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 970.000 mensili.

Provincia di Forlì:

facchinaggio svolto nell'ambito del mercato ortofrutticolo di Rimini (Forlì): 40ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.010.000 mensili.

Provincia di Genova:

facchinaggio in genere: 42ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.091.000 mensili.

Provincia di Livorno:

1) facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabagagli, facchini e pesatori mercati agro-alimentari all'ingrosso cui si applicano o meno disposizioni speciali di legge, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame) ed attività preliminari e complementari; insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione e scuoiatura, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili con esclusione degli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorità marittima ai sensi del codice della navigazione;

2) trasporto il cui esercizio sia effettuato dai soci su mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari:

a) di persone:

1) vetturini, barcaioli e simili;

2) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili;

b) di merci per conto terzi:

1) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, ed attività preliminari e complementari (scavo, preparazione materiale da trasportare compreso il montaggio e lo smontaggio quando questo richiede l'ausilio di gru, guardianaggio e simili);

2) trasportatori, mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali e simili ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili);

3) attività accessorie delle precedenti: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili;

4) attività varie: servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, pulitori, netturbini, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza).

45ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.213.000 mensili;

facchini operanti nei pubblici macelli del comune di Livorno: 48ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.337.000 mensili;

facchini operanti nel mercato ortofrutticolo del comune di Livorno: 52ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.503.000 mensili.

Provincia di Pisa:

facchinaggio:

zona Pontedera: zona Alta Val di Cecina (Volterra, Montecatini, Pomarance, Castelnuovo, ecc.);

posteggiatori, pesatori, misuratori e simili:

attività varie,

40ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.010.000 mensili.

Provincia di Verona:

facchinaggio in genere: 39ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 970.000 mensili.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1991 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci della cooperativa a r.l. «Arcobaleno» unico organismo esercente in provincia di Ravenna l'attività di «guardiania, custodia, sorveglianza, pulizia ed informazione ai turisti» presso i musei e le basiliche di Ravenna, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

37ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 889.000 mensili.

91A4871

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 22 giugno 1991)

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 30, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, il numero di codice della specialità medicinale *Tredilat* - Cooperativa farmaceutica è da rettificare nel senso che dove è scritto: «*025743967*», deve leggersi ed intendersi: «*025743067*».

91A4890

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 208 del 5 settembre 1991)

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 45, prima colonna, della sopra citata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto:

«*Ciliar* - Lifepharma
20 capsule mg 100

Ciliar Mite - Lifepharma
20 capsule mg 100»,

si legga:

«*Ciliar* Lifepharma
30 capsule mg 100

Ciliar Mite - Lifepharma
30 capsule mg 100».

91A4891

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- **L'AQUILA**
  Libreria UNIVERSITARIA
  Piazza V Rivera, 6
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **PALMI (Reggio Calabria)**
  Libreria BARONE PASQUALE
  Via Roma, 31
- **REGGIO CALABRIA**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di Fiorelli E.
  Via Buozzi, 23
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- **SALERNO**
  Libreria ATHENA S.a.s.
  Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S P. - Centro Servizi Polivalente S r l
  Via Matteotti, 36/B
- **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria TARANTOLA
  Via Matteotti, 37
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE S.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria UNIVERSITAS
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **FROSINONE**
  Cartolibreria LE MUSE
  Via Marittima, 15
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
  Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
  c/o Chiosco Pretura di Roma
  Piazzale Clodio
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste
- **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5
- **SAVONA**
  Libreria IL LEGGIO
  Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **CREMONA**
  Libreria DEL CONVEGNO
  Corso Campi, 72
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  GARZANTI Libreria internazionale
  Palazzo Università
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14
- **VARESE**
  Libreria PONTIGGIA e C.
  Corso Moro, 3

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11
- **PESARO**
  LA TECNOGRAFICA
  di Mattioli Giuseppe
  Via Mameli, 80/82

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  DI.E M. Libreria giuridica
  c/o Palazzo di Giustizia
  Viale Elena, 1
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **ASTI**
  Libreria BORELLI TRE RE
  Corso Alfieri, 364
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **NOVARA**
  Libreria POLICARO
  Via Mille, 16
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20
  SO.CE.DI. S.r.l.
  Via Roma, 80
- **VERCELLI**
  Libreria LA LIBRERIA
  Corso Libertà, 46

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSI
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria DELLE PROFESSIONI
  Via Manzoni, 45/47
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S F
  Piazza V. E Orlando, 15/16
- **RAGUSA**
  Libreria E GIGLIO
  Via IV Novembre, 39
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22
- **TRAPANI**
  Libreria LO BUE
  Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Libreria AMEDEO NUOVA
  di Quilici Irma & C S n c.
  Corso Amedeo, 23/27
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S Paolino, 45/47
  Libreria Prof le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **MASSA**
  GESTIONE LIBRERIE
  Piazza Garibaldi, 8
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VENETO

- **BELLUNO**
  Cartolibreria BELLUNESE
  di Baldan Michela
  Via Loreto, 22
- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari.		
- annuale	L.	315.000
- semestrale	L.	170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali.		
- annuale	L.	600.000
- semestrale	L.	330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II.		
- annuale	L.	530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 6 4 0 9 1 *

L. 1.200